SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 283**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 ottobre 1996.

Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata e allo stato dell'arte;

Vista la proposta di modifica elaborata della Commissione UNI e trasmessa dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il previsto parere;

Sentito il parere emesso sull'argomento dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 14 dicembre 1994 con il voto n. 176;

Considerato che l'Ispettorato ha formulato ulteriori proposte trasmesse al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il previsto parere;

Sentito il parere emesso sulle dette proposte dalla quinta sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 19 luglio 1995 con il voto n. 185;

Considerato che da tale parere è emersa, una diversità di opinione tra quel consesso ed il parere circostanziato della Comunità europea in materia di riconoscimento automatico degli istituti autorizzati ad eseguire prove di crash test;

Considerato che in tale situazione si è reso necessario richiedere il parere dell'ufficio studi e legislazione di questo Ministero;

Vista la nota n. 1255/55 dell'8 luglio 1996 dell'ufficio legislativo di questo Dicastero che riafferma la superiorità della disciplina comunitaria su quella nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le «Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza» e le «Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione» allegate al decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, sono aggiornate, ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, e sostituite dalle istruzioni e dalle prescrizioni tecniche allegate al presente decreto ed aventi lo stesso oggetto.

Art. 2.

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni riportate nel citato decreto

Roma, 15 ottobre 1996

Il Ministro: DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 191

ALLEGATO 1

ISTRUZIONI TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE ED IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE

Art. 1.

Oggetto delle istruzioni
Classificazione delle barriere di sicurezza stradale

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere di sicurezza nelle costruzioni stradali

A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere si dividono nei seguenti tipi

a) barriere centrali da spartitraffico,

b) barriere per bordo stradale, in rilevato o scavo,

c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri ecc.,

d) barriere per punti singolari, quali zone di approccio ad opere d'arte, presenza di ostacoli fissi, zone terminali e/o di interscambio e simili

Art. 2

Finalità delle barriere stradali

Le barriere stradali di sicurezza sono poste in opera essenzialmente al fine di realizzare le condizioni di maggior sicurezza possibile per gli utenti della strada e per i terzi, e quindi in primo luogo il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale

Le barriere devono essere idonee, nei limiti del possibile, ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, così da limitare gli effetti d'urto sui passeggeri

Lo studio delle barriere deve perciò tendere al duplice scopo di redirezione del mezzo e di assorbimento della aliquota più alta possibile dell'energia nell'urto

Art. 3

Individuazione delle zone da proteggere

La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno:

i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali possa essere ragionevolmente escluso il rischio di conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;

i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR, relative alla progettazione geometrica delle strade, escludendo il caso di rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purché la pendenza della scarpata sia minore o uguale a 1/3;

gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati, tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc., entro una fascia di 5 m dal ciglio esterno della carreggiata: in ogni caso la protezione verrà realizzata senza danneggiare l'alberatura, adattandosi allo spazio disponibile ed agli altri vincoli conseguenti alla presenza della pianta.

Art. 4.

Indice di severità degli impatti

Viene definito convenzionalmente «Indice di severità Is» l'energia cinetica posseduta dal mezzo all'atto dell'impatto calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale alle barriere, espressa da:

$$Is = \frac{1}{2} (P/g) (v \operatorname{sen} \alpha)^2$$

dove siano:

Is = indice di severità (KNm)

p = peso del veicolo (KN)

g = accelerazione di gravità (m/s²)

v = velocità d'impatto (m/s)

α = angolo di impatto

Art. 5.

Materiali costituenti le barriere

Ai fini della produzione ed accettazione delle barriere i materiali componenti dovranno avere le caratteristiche descritte nella documentazione presentata per l'omologazione nel rispetto delle vigenti normative sulle caratteristiche dei materiali stessi.

Tutte le barriere, sia del tipo prefabbricato prodotto fuori opera od in stabilimento, sia del tipo realizzato in opera, dovranno essere identificabili con il nome del produttore, la classe di appartenenza e la sigla di omologazione (tipo e numero progressivo).

Art. 6.

Classificazione delle barriere

Le barriere di tipo *a)*, *b)* e *c)* di cui all'art. 1 si classificano, in relazione all'«indice di severità» definito all'art. 4, come segue:

Classe A1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 40 KNm;

Classe A2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 80 KNm;

Classe A3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 130 KNm;

Classe B1: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 250 KNm;

Classe B2: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 450 KNm;

Classe B3: barriere di sicurezza che ammettono un indice di severità minimo di 600 KNm.

Le barriere di tipo *d)* non sono classificabili in base ad un indice di severità specifico ed il loro impiego sarà curato dal progettista della sicurezza stradale con i criteri di cui all'art. 7.

Art. 7.

Criteri di scelta delle barriere di sicurezza

La scelta delle barriere avverrà tenendo conto della loro destinazione e ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada, nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto *c)* dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi B e comunque in conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali.

Per la valutazione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale.

Ai fini applicativi il traffico sarà classificato in ragione della prevalenza dei mezzi che lo compongono e distinto nei tre tipi seguenti:

Traffico tipo I: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN non sia superiore al 5% del totale.

Traffico tipo II: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia compresa tra il 5% ed il 10% del totale.

Traffico tipo III: quando la presenza di veicoli di peso superiore a 30 KN sia maggiore del 10% del totale.

Ai fini applicativi la seguente tabella *A* riporta — in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della destinazione della barriera — le classi minime di barriere da impiegare. Si fa riferimento alla classificazione prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.

Qualora non sia ancora intervenuta la classificazione ufficiale, si procederà per assimilazione, tenendo conto delle caratteristiche stabilite all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 285/1992, con le seguenti avvertenze, valide in ambito extraurbano:

per strada extraubana secondaria si intende una strada che abbia caratteristiche non inferiori a quelle del tipo V, secondo le istruzioni CNR del 1980;

per strada locale si intende una strada con caratteristiche uguali o inferiori a quelle del tipo VI delle citate istruzioni CNR.

TABELLA *A*

Tipo di strade	Traffico	Destinazione		
		spartitraffico *a*	bordo laterale *b*	bordo ponte *c*
Autostrade (A)	I	B1	A3	B2
	II	B2	B1	B2
Strade extr. princ. (B)	III	B3	B2	B3
Strade extr. second. (C)	I	A3*	A2	B1
	II	B1*	A3	B2
Strade urb. di scorr. (D)	III	B1*	B1	B2
Strade urb. di quart. (E)	I	—	A1	B1
	II	—	A1	B1
Strade locali (F)	III	—	A3	B1

* Ove esistenti.

Il progettista della sicurezza stradale, di cui all'art. 2 del decreto, dovrà prevedere la protezione dei punti indicati all'art. 3 delle presenti istruzioni.

Il progettista individua le caratteristiche prestazionali delle barriere da adottare (classe, materiali, dimensioni, peso massimo, vincoli ecc.) tenendo conto della loro congruenza con il tipo di strada ed il traffico prevedibile su di essa secondo quanto indicato nelle presenti istruzioni.

Ove reputato necessario, il progettista potrà utilizzare barriere della classe superiore a quella minima indicata.

Il progettista dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi l'adattamento dei singoli dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra i diversi tipi di protezione, zone di approccio alle barriere, ecc.

Art. 8.
Procedure per l'omologazione

La richiesta di omologazione di un tipo di barriera stradale deve essere inoltrata al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, con domanda corredata dai seguenti documenti, in doppia copia:

a) Relazione sulle caratteristiche geometriche e dei materiali del manufatto, con sintesi delle risultanze delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto dalle presenti istruzioni.

Nella relazione sarà indicato in particolare:

nome e ragione sociale del produttore;

tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;

caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;

caratteristiche dei materiali del manufatto.

b) Documentazione grafica completa del manufatto, atta alla individuazione e riproduzione di tutti i particolari che lo caratterizzano, compresa la parte iniziale (testata).

c) Certificazioni delle prove sostenute sul manufatto e dei materiali e delle risultanze delle stesse, tali da definire la classe di appartenenza conseguente all'indice di severità effettivo degli impatti.

In caso di barriere che abbiano già conseguito una omologazione presso uno degli stati membri della Comunità economica europea deve essere fornita, oltre alla omologazione già conseguita, la documentazione tecnica e la certificazione delle prove già sostenute sul manufatto, sempreché le stesse siano state effettuate presso un Istituto autorizzato dalle autorità competenti e quindi incluso nell'elenco previsto al successivo art. 9.

Ove le prove non fossero sufficienti ad attestare la rispondenza delle barriere ai requisiti minimi richiesti per l'omologazione in Italia, è facoltà dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di richiedere documentazioni e prove integrative, nei limiti di quanto richiesto nel caso di prima omologazione in Italia.

Dopo aver riscontrato la rispondenza della documentazione alle istruzioni, l'Ispettorato generale per la circolazione e la Sicurezza stradale sentito il parere del Consiglio superiore dei LL PP., rilascerà un «certificato di omologazione» con numerazione progressiva, nell'ambito dei diversi tipi di cui all'art 1.

Il tipo di barriera ritenuta idonea verrà successivamente inserito in un catalogo contenente le indicazioni di impiego.

Art. 9
Modalità di prova delle barriere e criteri giudizio ai fini dell'omologazione

L'idoneità delle barriere, ai fini indicati all'art 8, è subordinata al superamento di prove su prototipi in scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati, sia italiani sia esteri.

L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale indicherà con propria circolare gli istituti autorizzati alle prove, il cui elenco potrà essere aggiornato o integrato in ragione di motivate domande di autorizzazione.

In detto elenco sono inseriti di diritto gli istituti esteri autorizzati dalle proprie autorità competenti all'esecuzione di prove di verifica, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità tecnica delle barriere di sicurezza stradale.

Le modalità delle prove, il numero e le caratteristiche dei veicoli da impiegare, nonché le altre condizioni richieste per l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'allegato 1*A* «Prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini dell'omologazione».

Dette prescrizioni saranno soggette ad aggiornamenti successivi, in ragione delle esperienze maturate dal progresso della tecnica del settore.

Ai fini del giudizio sull'esito delle prove, saranno valutati essenzialmente i seguenti aspetti:

non superamento o sfondamento della barriera, nel suo complesso;

redirezione controllata dei veicoli;

capacità della barriera ad assicurare, prima della sua rovina, una variazione di assetto e/o deformazione del sistema, adeguata agli aspetti sopra richiamati;

non superamento dei limiti fissati per le decelerazioni in relazione all'indice di severità dell'impatto.

ALLEGATO 1*A*

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE PROVE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

GENERALITÀ

Per valutare le caratteristiche e l'efficienza delle barriere stradali di sicurezza devono essere eseguite prove d'impatto al vero (crash-tests) che riproducano le condizioni di un ipotizzato incidente, limitatamente alle componenti strada-veicolo

OBIETTIVO DELLE PROVE

Le prove devono consentire di determinare le caratteristiche di prestazione delle barriere, con il tipo di veicolo e con le modalità d'impatto prefissate, in particolare si dovrà accertare:

a) l'adeguatezza strutturale della barriera.

Ogni tipo di barriera deve assicurare rotture limitate e controllate, senza distacco di elementi che possano costituire rischio per gli occupanti dei veicoli o per i terzi;

b) il contenimento totale del veicolo.

La barriera deve esercitare sul veicolo di prova un effetto di contenimento pieno, senza ribaltimento e senza attraversamento o scavalcamento della barriera;

c) la sicurezza relativa al rischio per gli occupanti del veicolo.

Deve essere accertata la variazione del vettore velocità ai fini di valutare la probabilità che gli occupanti possano subire traumi insostenibili.

I valori massimi tollerabili per l'accelerazione durante l'urto, misurata in prossimità del baricentro del veicolo ed almeno in un altro punto, per la durata convenzionale di 0,05 secondi, sono i seguenti:

componente longitudinale (X): 20 g;

componente trasversale (Y): 10 g;

componente verticale (Z). 6 g;

accelerazione totale, determinata con la formula:

$$\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} : 23 \text{ g}$$

d) la traiettoria di rinvio del veicolo.

Deve essere accertata la traiettoria del veicolo dopo l'abbandono, da parte di esso, del contatto con la barriera Si considera ottimale un angolo di rinvio non superiore ad 1/3 dell'angolo d'impatto, angoli di rinvio superiori saranno valutati caso per caso in relazione al tipo di veicolo utilizzato per le prove;

e) lo spostamento trasversale totale subito dalla barriera.

Deve essere accertato lo spostamento ai fini della valutazione delle compatibilità in relazione alla destinazione della barriera.

CONDIZIONI ESTERNE DI PROVA.

Le prove (crash-tests) dovranno svilupparsi nell'ambito di un programma che permetta di simulare le più ricorrenti situazioni di rischio.

Le prove si svolgeranno in apposite piste attrezzate su tratti simulati di carreggiata stradale, con pavimentazione ordinaria, ove per una estesa sufficiente verrà installata la barriera candidata e dove saranno rispettate le stesse modalità di infissione nel suolo, di ancoraggio puntuale, di posa in opera e di posizionamento geometrico previste dal richiedente l'omologazione.

Nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti in modo da simulare al meglio le condizioni di un tratto, con sbalzo, di un'opera di tipo ordinario.

Su tali estese, attraverso attrezzature meccaniche, opportunamente predisposte, verranno lanciati i veicoli di prova contro la barriera, con le modalità descritte successivamente.

PROCEDURE DI EFFETTUAZIONE DELLE PROVE.

Metodologia.

Per ciascuna delle barriere di classe A1, A2, A3, dovranno essere eseguite almeno due prove con veicoli leggeri in condizioni tali da determinare un indice di severità non inferiore a quello minimo della classe per la quale si richiede l'omologazione.

Per ciascuna delle barriere di classe B1, B2, B3, dovranno essere eseguite almeno due prove con mezzi pesanti (con indice di severità non inferiore a quello minimo della classe) ed inoltre almeno una prova con veicoli leggeri in condizioni corrispondenti rispettivamente a quelle delle classi A1, A2, A3.

Per la classe B3 una delle prove con veicoli pesanti deve essere effettuata con veicolo avente altezza del baricentro non inferiore a 1,60 m.

Veicoli e modalità di prova.

Dovranno essere impiegati, nello svolgimento delle prove, veicoli privi di difetti negli organi di sterzo, nei pneumatici, nelle sospensioni, nell'impianto di frenatura e con carozzeria in ordine.

Per le prove saranno impiegati veicoli che abbiano caratteristiche rispondenti a quelle indicate nel prospetto seguente. Saranno inoltre adottate velocità ed angoli d'impatto compresi nella fascia indicata nel prospetto medesimo, con i seguenti significati dei simboli:

Dimensioni: lunghezza × larghezza × altezza (m)

P = peso del veicolo (KN)

V = velocità (Km/h)

O = angolo d'impatto

Tipo veicolo	Dimensioni	P	V	O
Classe A				
Berlina	4,00×1,40×1,40	10	70-120	10°-20°
Berlina	4,50×1,70×1,50	13	80-130	10°-20°
Furgone	5,50×2,00×2,70	20	70-120	10°-20°
Berlina (*)	4,50×1,70×1,50	13	100-120	70°-90°

(*) Solo per barriere per punti singolari (attenuatori puntuali d'urto).

Tipo veicolo	Dimensioni	P	V	O
Classe B				
Furgone	5,50×2,00×2,70	35	70-100	10°-20°
Autobus urbano	12,00×2,50×2,70	100-120	50-100	15°-25°
Autobus extraurbano	12,00×2,50×2,70	150-200	50-100	15°-25°
Autocarro	7,00×2,50×2,70	100-150	50-100	15°-25°
Autocarro	8,00×2,50×2,70	200-300	50- 80	15°-25°
Autocarro	9,00×2,50×2,70	200-400	50- 80	15°-25°
Cisterna	9,00×2,50×2,70	250-400	50- 80	15°-25°

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze sui valori dei parametri influenti, purché il valore effettivo dell'indice di severità non risulti inferiore al valore teorico di prova di oltre il 5%:

dimensioni: 5%;

peso: 5%.

I pesi dei veicoli, da considerare comprensivi del carico trasportato durante la prova, dovranno essere accertati e documentati con operazioni di pesatura, come pure la posizione del centro di gravità che dovrà essere individuata con sistemi statici e poi evidenziata opportunamente su almeno quattro facce esterne del veicolo.

Assicurazione della zavorra sui veicoli.

Al fine di raggiungere i prescritti carichi sui veicoli di prova, questi verrano opportunamente zavorrati e la zavorra sarà costituita per i veicoli leggeri da sacchi chiusi, riempiti con materiale inerte e poggiati su ognuno dei sedili.

Per quanto riguarda i veicoli pesanti, la zavorra sarà costituita da elementi modulari in calcestruzzo di cemento, opportunamente ancorati.

Nel caso di autobus vale la stessa regola dei veicoli leggeri, mentre per le cisterne si provvederà al riempimento con acqua.

Estesa di installazione della barriera.

Allo scopo di riprodurre per quanto possibile il reale comportamento strutturale della barriera, si dovrà installare un tratto di estesa longitudinale di almeno 70 m nel caso di prove con veicoli leggeri e di 80 m nel caso di veicoli pesanti e autobus.

Nel caso di barriere di tipo speciale che trovano impiego in protezioni di sviluppo inferiore a 70 m, la prova avverrà su prototipi che abbiano la lunghezza richiesta nello specifico impiego.

Sistema di guida del veicolo prima dell'impatto.

Il sistema di guida dei veicoli di prova potrà essere sia del tipo a trascinamento o a spinta, con trattore acceleratore, come pure potrà essere realizzato con sistema fisso meccanico o idraulico dotato di carrello trascinatore e sgancio automatico, a ridosso del punto di impatto dei veicoli contro la barriera.

Non si escludono altri sistemi di lancio quali ad esempio quelli realizzati attraverso radioguida, con trazione autonoma del veicolo di prova. In ogni caso e per qualsiasi sistema di lancio, il veicolo di prova dovrà essere privato dello sforzo di trazione al momento dell'impatto sulla barriera.

Per qualsiasi tipo di veicolo si dovrà disporre di un sistema telecomandato di frenatura del veicolo, da poter essere azionato non appena esaurita la fase d'impatto.

Posizione di impatto del veicolo sulla barriera.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello stabilire il punto d'impatto, dando preferenza alle zone più vulnerabili, come quelle di connessione tra singoli componenti ovvero zone singolari che potrebbero costituire ostacolo puntuale nei riguardi del buon funzionamento della barriera (sporgenze e discontinuità rivolte verso la sede stradale, tangibili dai pneumatici o comunque costituenti resistenza all'avanzamento del veicolo).

PROCEDURE DI MISURAZIONE E DI DOCUMENTAZIONE DELLE VARIABILI SPERIMENTALI DELLE PROVE.

Allo scopo di pervenire ad un giudizio obiettivo sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza, si rende indispensabile per ogni prova, l'accertamento con misurazione spazio-temporale delle principali variabili che concorrono alla formazione del giudizio ed alla conseguente classificazione.

Variabili oggetto di misurazione sul veicolo.

Le variabili da misurare sul veicolo, durante l'urto, in corrispondenza del sedile di guida, sono alneno le seguenti:

velocità longitudinale del veicolo (misurata prima, durante e dopo l'impatto);

accelerazione lungo l'asse longitudinale del veicolo (+/-);

accelerazione trasversale (+/-);

accelerazione verticale (+/-).

Strumentazione di misura.

Per la misurazione delle variabili di cui al punto precedente dovranno essere impiegati strumenti con registrazione automatica dei dati su supporto magnetico (nastro o disco) e tali da poter essere poi letti secondo codici universali di lettura.

Misure di velocità.

Si effettueranno con misuratori elettromeccanici disposti lungo la pista di lancio o con registratori montati sul veicolo, opportunamente protetti, per ciò che concerne la velocità prima dell'impatto. Durante e dopo l'impatto le velocità potranno essere desunte dalle riprese cinematografiche di cui appresso o dall'integrazione dei diagrammi accelerometrici.

Misure di accelerazione.

I diagrammi accelerometrici secondo le tre direzioni principali saranno ottenuti con stazioni accelerometriche protette, opportunamente montate sul veicolo di prova, capaci di una scansione non inferiore a 1000 Hz e con campo scala compreso tra −50 e +50 g, munite di schede da registrazione dei dati acquisiti o di trasmettitori di dati a distanza. È ammessa una tolleranza di ± 0,3 g.

Misure di traiettoria.

Per l'accertamento della traiettoria si impiegheranno, di norma, macchine fotografiche e cinematografiche di precisione, oltre che videoregistratori.

In particolare verrà impiegata una macchina cinematografica da 16 mm ad alta velocità di avanzamento dei fotogrammi (minimo 400 fot/s) per la ripresa dell'urto da posizione elevata zenitale, avente lo scopo di fornire fotogrammi che descrivono il moto del baricentro del veicolo.

Verranno poi installate altre due macchine cinematografiche ad alta velocità per le riprese frontali, con l'ausilio di teleobiettivo e per le riprese posteriori.

Verranno anche installate altre macchine fotografiche ad avanzamento rapido automatico (minimo 6 fot/s) disposte opportunamente per completare la documentazione necessaria a descrivere compiutamente la traiettoria.

Misure di deformazione e spostamento trasversale della barriera.

Verrà redatta una scheda con la descrizione dell'intera configurazione geometrica della barriera candidata (prima e dopo l'urto). Tolleranza nelle misure: ± 1 cm.

Misure dei danni subiti dal veicolo.

Dovranno essere misurate le diagonali principali (almeno in numero di quattro) interne all'abitacolo, da rilevarsi prima e dopo l'urto, oltre ad essere compiutamente documentate tutte le principali rotture e deformazioni avvenute sulla carrozzeria, agli organi di sterzo ed ai pneumatici, attraverso riprese fotografiche e riportate su scheda descrittiva.

FORMULAZIONE DEI GIUDIZI PER L'OMOLOGAZIONE.

La formulazione dei giudizi obiettivi sulle caratteristiche prestazionali delle barriere di sicurezza verrà effettuata dall'Ispettoratogenerale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, sulla base della documentazione presentata a seguito dei crash-tests eseguiti.

AVVERTENZA:

Alla pag. 61 della presente *Gazzetta Ufficiale* è pubblicata la circolare 15 ottobre 1996, n. 4622 del Ministero dei lavori pubblici recante: «Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza».

96A8046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 novembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) consorzio provinciale ACLI Casa S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Germano De Cinque in data 27 giugno 1975, registro società n. 1199 presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 542/140927;

2) società cooperativa edilizia Abitare S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Germano De Cinque in data 11 dicembre 1978, registro società n. 1597 presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 669/163364;

3) società cooperativa edilizia Sole S.r.l., con sede in Guardiagrele, costituita per rogito notar Saverio Messina in data 9 dicembre 1978, registro società n. 1622 presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 680/164007;

4) società cooperativa edilizia Vittorio Bachelet S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo in data 7 luglio 1982, registro società n. 842 presso il tribunale di Vasto, B.U.S.C. n. 913/192884;

5) società cooperativa edilizia San Pietro S.r.l., con sede in Vasto, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo in data 14 settembre 1982, registro società n. 851 presso il tribunale di Vasto, B.U.S.C. n. 922/193703;

Chieti, 19 novembre 1996

Il direttore: COLACI

96A8045

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Eugenio Montale, in Legnaro.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative

ed i loro consorzi, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 17 maggio 1994 nei confronti della società cooperativa edilizia Eugenio Montale, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto l'ultimo bilancio redatto è relativo al 31 dicembre 1993 e non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia Eugenio Montale, avente sede in Legnaro (Padova), costituita per rogito notaio Meneghini Giulio in data 18 settembre 1981, repertorio n. 21107, registro società n. 17354, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 1646/186919, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 20 novembre 1996

Il dirigente: ORLANDI

96A8042

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Padovana C.E.P., in Padova.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 10 novembre 1993 nei confronti della società cooperativa edilizia Padovana C.E.P., dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto l'ultimo bilancio redatto è relativo al 31 dicembre 1993 e non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia Padovana C.E.P., avente sede in Padova, costituita per rogito notaio Pietrogrande Luigi in data 2 luglio 1981, repertorio n. 52573, registro società n. 17029, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 1639/185602, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 20 novembre 1996

Il dirigente: ORLANDI

96A8043

DECRETO 20 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Gardenia, in Arzergrande.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 5 agosto 1994 nei confronti della società cooperativa edilizia Gardenia, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, della società cooperativa edilizia Gardenia, avente sede in Arzergrande (Padova), costituita per rogito notaio Caprıulo Francesco in data 29 dicembre 1985, repertorio n. 1713, registro società n. 26046, tribunale di Padova - B.U.S.C. n. 1886/217387, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore

Padova, 20 novembre 1996

Il dirigente: ORLANDI

96A8044

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 ottobre 1996.

Approvazione dei nuovi ordinamenti di otto scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione.

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 7 settembre e 6 ottobre 1995, e del 18 aprile 1996;

Sentito il Consiglio nazionale degli ingegneri,

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/5, la tabella XLV/6 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in costruzioni in cemento armato;

diploma di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto;

diploma di specializzazione in ingegneria clinica;

diploma di specializzazione in materiali per l'ingegneria;

diploma di specializzazione in motorizzazione;

diploma di specializzazione in scienza dei polimeri;

diploma di specializzazione in sicurezza e protezione industriale;

diploma di specializzazione in sintesi chimica.

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/5, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XLV/6

recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui alla tabella XLV/6, allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 206

ALLEGATO

TABELLA XLV/6

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEI SETTORI DI INGEGNERIA CIVILE, DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE.

Capo I

NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 1.

Ai settori di ingegneria civile, industriale e dell'informazione afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) costruzioni in cemento armato;

2) infrastrutture terminali di trasporto;

3) ingegneria clinica;

4) materiali per l'ingegneria;

5) motorizzazione;

6) scienza dei polimeri,

7) sicurezza e protezione industriale;

8) sintesi chimica

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista

Art. 2.

La sede della scuola è la facoltà di ingegneria, la quale concorre al suo funzionamento; l'afferenza al dipartimento c/o all'istituto è indicata nei singoli regolamenti didattici di ateneo.

Art. 3.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture e alle attrezzature disponibili, ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n 162.

Sono titoli di ammissione il diploma di laurea in ingegneria e gli altri diplomi di laurea specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia accettato dalle competenti autorità accademiche italiane (consiglio della scuola e senato accademico) come equipollente al diploma di laurea in ingegneria o agli altri diplomi di laurea specificatamente indicati, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.

Art. 5.

Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola di specializzazione e il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio,

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Art 6.

Gli studenti, qualora non abbiano già superato analoga verifica nel corso degli studi universitari, dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco, conoscenza da accertarsi secondo le modalità precisate dal consiglio della scuola.

Art. 7.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonché l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 8

Su proposta del consiglio della scuola verranno attuate e riconosciute attività inerenti alla specializzazione da svolgersi presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni

Capo II

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 9.

Scuola di specializzazione in costruzioni in cemento armato

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nella progettazione, verifica, collaudo e manutenzione delle costruzioni in cemento armato.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in costruzioni in cemento armato».

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno cinquecento ore di insegnamento all'anno, di cui trecento ore di lezioni teoriche e duecento ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola anche i laureati dei corsi di laurea in architettura.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dall'art. 5, il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al terzo comma del presente articolo, i seguenti vincoli di settore scientifico-disciplinare:

Settore s.d.: H07B - Tecnica delle costruzioni:

lezioni teoriche: ore 490; attività pratiche guidate: ore 330.

Settore s.d.: H07A - Scienza delle costruzioni:

lezioni teoriche: ore 35; attività pratiche guidate: ore 25.

Settore s.d.: I14A - Scienza e tecnologia dei materiali:

lezioni teoriche: ore 30; attività pratiche guidate: ore 20.

Settore s.d.: H01B - Costruzioni idrauliche:

lezioni teoriche: ore 25; attività pratiche guidate: ore 15.

Settore s.d.: H06X - Geotecnica:

lezioni teoriche: ore 20; attività pratiche guidate: ore 10.

L'esame finale di diploma comporta la discussione di un progetto di una costruzione in cemento armato e di un ulteriore elaborato (tesina) per l'attestazione delle capacità critiche e di sintesi dello specializzando.

Art. 10.

Scuola di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in infrastrutture terminali di trasporto».

La scuola si articola nei due indirizzi:

infrastrutturale;

architettonico.

L'indirizzo infrastrutturale si propone di fornire le conoscenze specialistiche per la progettazione e la costruzione degli elementi infrastrutturali, tenendo conto dei problemi relativi alla funzionalità, alla tecnica delle costruzioni e alla impiantistica relativa.

L'indirizzo architettonico si propone di fornire le conoscenze specialistiche per l'analisi degli elementi edilizi e delle problematiche architettoniche per quanto riguarda le costruzioni e gli impianti e il loro inserimento nell'ambiente e nel territorio.

Concorre al funzionamento della scuola anche la facoltà di architettura.

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno seicento ore di insegnamento all'anno, di cui quattrocento ore di lezioni teoriche e duecento ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola anche i laureati dei corsi di laurea in architettura.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5, il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al settimo comma del presente articolo, i seguenti vincoli di settore scientifico-disciplinare per area disciplinare:

Area disciplinare A

Obiettivo formativo: metodiche e strumenti logico-matematici per la pianificazione dei sistemi di trasporto. Lezioni teoriche: ore 150; attività pratiche guidate: ore 30.

Settori s.d.: H04X - Trasporti; H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica; H14B - Urbanistica; H15X - Estimo; A02B - Probabilità e statistica matematica; A04B - Ricerca operativa.

Area disciplinare B

Obiettivo formativo: progettazione e costruzione delle infrastrutture. Lezioni teoriche: ore 250; attività pratiche guidate: ore 15.

Settori s.d.: D04C - Climatologia e meteorologia; H01B - Costruzioni idrauliche; H01C - Costruzioni marittime; H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti; H05X - Topografia e cartografia; H06X - Geotecnica; H07B - Tecnica delle costruzioni.

Area disciplinare C

Obiettivo formativo: progettazione e costruzione delle strutture. Lezioni teoriche: ore 150; attività pratiche guidate: ore 100.

Settori s.d.: H07B - Tecnica delle costruzioni; H08B - Tecnica e produzione edilizia; H09B - Tecnologia della produzione edilizia; H10A - Composizione architettonica e urbana; H10B - Architettura del paesaggio e del territorio; H11X - Disegno.

Area disciplinare D

Obiettivo formativo: progettazione e costruzione degli impianti. Lezioni teoriche: ore 150; attività pratiche guidate: ore 100.

Settori s.d.: I01C - Impianti navali e marini: I02C - Impianti e sistemi aerospaziali; I05B - Fisica tecnica ambientale; I19X - Sistemi elettrici per l'energia.

Area disciplinare E

Obiettivo formativo: economia e gestione aziendale. Lezioni teoriche: ore 100; attività pratiche guidate: ore 20.

Settori s.d.: H04X - Trasporti; I27X - Ingegneria economico-gestionale; P01I - Economia dei settori produttivi; P02B - Economia e gestione delle imprese.

Art. 11.

Scuola di specializzazione in ingegneria clinica

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ingegneria clinica. Tali ingegneri dovranno sovraintendere ai servizi di ingegneria clinica, coordinando opportunamente il lavoro di personale tecnico allo scopo di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico, e di collaborare con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in ingegneria clinica».

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno, di cui duecento ore di lezioni teoriche e cento ore di attività pratiche guidate. In aggiunta a tali ore, lo specializzando deve svolgere un tirocinio pratico di almeno duecento ore complessive presso enti pubblici o privati riconosciuti dal consiglio della scuola.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5, il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al terzo comma del presente articolo, i seguenti vincoli di area disciplinare (numero minimo per la somma delle ore di lezioni teoriche e delle ore di attività pratiche guidate):

Area disciplinare A: Elettrica - Elettronica, ore complessive: 110;

Area disciplinare B: Bioingegneria ore complessive: 110;

Area disciplinare C: Meccanica - Chimica - Impianti, ore complessive: 110;

Area disciplinare D: Informatica - Sistemi - Statistica, ore complessive: 110;

Area disciplinare E: Economico-Gestionale, ore complessive: 70;

Area disciplinare F: Medico-Biologica, ore complessive: 90.

Art. 12.

Scuola di specializzazione in materiali per l'ingegneria

La scuola ha lo scopo di formare figure professionali in grado di progettare, fabbricare, trasformare, selezionare e provare i materiali in funzione delle applicazioni specifiche, partendo dalla comprensione della loro struttura interna e delle conseguenti caratteristiche fisico-meccaniche.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in materiali per l'ingegneria».

La scuola si articola nei seguenti tre indirizzi:

materiali metallici e ceramici;

materiali macromolecolari;

materiali per l'elettronica.

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno tra lezioni teoriche e attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola anche i laureati dei corsi di laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5 il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al quarto comma del presente articolo, il vincolo che gli insegnamenti obbligatori afferiscano ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

A03X - Fisica matematica;

B01A - Fisica generale;

C05X - Chimica organica;

I05A - Fisica tecnica industriale;

I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;

I11X - Impianti industriali meccanici;

I13X - Metallurgia;

I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;

I14B - Materiali macromolecolari;

I15A - Chimica fisica applicata;

I15B - Principi di ingegneria chimica;

I15E - Chimica industriale e tecnologica;

I17X - Elettrotecnica;

I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;

I19X - Sistemi elettrici per l'energia;

K01X - Elettronica;

K04X - Automatica;

K10X - Misure elettriche ed elettroniche;

K05A - Sistemi per l'elaborazione delle informazioni.

Art. 13.

Scuola di specializzazione in motorizzazione

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della motorizzazione relativamente ai veicoli terrestri.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in motorizzazione».

La scuola si articola nei seguenti quattro indirizzi:

autoveicoli;

motori per trazione terrestre;

macchine agricole e movimento terra;

produzione automobilistica.

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno quattrocentottanta ore di insegnamento all'anno, di cui trecentoventi ore di lezioni teoriche e centosessanta ore di attività pratiche guidate.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5, il consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al quarto comma del presente articolo, i seguenti vincoli di settore scientifico-disciplinare per area disciplinare:

Indirizzo: Autoveicoli.

Area disciplinare: Costruzione, progetto e sperimentazione dell'autoveicolo.

Settore s.d.: I08C - Costruzione di veicoli terrestri.

Lezioni teoriche: ore 180; attività pratiche guidate: ore 60.

Area disciplinare: Meccanica dell'autoveicolo e tecnologia della gomma e del pneumatico.

Settori s.d.: I07X - Meccanica applicata alle macchine + I08C - Costruzione di veicoli terrestri.

Lezioni teoriche: ore 120; attività pratiche guidate: ore 40.

Area disciplinare: Tecnologie per l'autoveicolo.

Settore s.d.: I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Lezioni teoriche: ore 60; attività pratiche guidate: ore 20.

Area disciplinare: Motori termici per la trazione terrestre.

Settore s.d.: I04B - Macchine a fluido.

Lezioni teoriche: ore 60; attività pratiche guidate: ore 20.

Area disciplinare: Sistemi elettrici ed elettronica dell'autoveicolo.

Settori s.d.: I19X - Sistemi elettrici per l'energia + K01X - Elettronica.

Lezioni teoriche: ore 60; attività pratiche guidate: ore 20.

Ulteriori 320 ore di materie opzionali saranno individuate tra gli insegnamenti dei settori s.d.: A03X, A04A, H03X, H04X, H07A, I03X, I04B, I05B, I06X, I07X, I08A, I08C, I10X, I19X.

Nella determinazione dei piani di studio, ai settori scientifico-disciplinari di cui sopra, potranno essere aggiunti i settori s.d. H06X, I04B, I06X I07X e I08C con moduli riguardanti la «Normativa ed omologazione degli automezzi» e la «Sistematica suolo-veicolo».

Indirizzo: Motori per trazione terrestre.

Area disciplinare: Motori termici per la trazione terrestre - Progetto e sperimentazione.

Settore s.d.: I04B - Macchine a fluido.

Lezioni teoriche: ore 180; attività pratiche guidate: ore 60.

Area disciplinare: Costruzione e sperimentazione dell'autoveicolo.

Settore s.d.: I08C - Costruzione di veicoli terrestri.

Lezioni teoriche: ore 120; attività pratiche guidate: ore 40.

Area disciplinare: Tecnologie per l'autoveicolo.

Settore s.d.: I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Lezioni teoriche: ore 60; attività pratiche guidate: ore 20.

Area disciplinare Sistemi elettrici ed elettronica dell'autoveicolo.

Settori s d : I19X - Sistemi elettrici per l'energia + K01X - Elettronica.

Lezioni teoriche ore 60; attività pratiche guidate: ore 20.

Ulteriori 400 ore di materie opzionali saranno individuate tra gli insegnamenti dei settori s d : A03X, A04A, H04X, K01X, K04X, I02B, I03X, I04B, I05B, I06X, I07X, I08A, I08C, I10X, I15A, I15B.

Nella determinazione dei piani di studio, ai settori scientifico-disciplinari di cui sopra potranno essere aggiunti i settori I04B, I06X e I08C con moduli riguardanti la «Normativa ed omologazione degli automezzi»

Indirizzo: Macchine agricole e movimento terra.

Area disciplinare: Macchine agricole e movimento terra

Settori s.d.: I08C - Costruzione di veicoli terrestri + G05B - Meccanica agraria.

Lezioni teoriche· ore 180, attività pratiche guidate: ore 60

Area disciplinare. Meccanica del terreno e locomozione fuori strada.

Settori s d.· H06X - Geotecnica + I07X - Meccanica applicata alle macchine.

Lezioni teoriche· ore 120, attività pratiche guidate:. ore 40.

Area disciplinare: Sperimentazione dell'autoveicolo e tecnologia della gomma e del pneumatico.

Settore s.d : I08C - Costruzione di veicoli terrestri.

Lezioni teoriche. ore 120, attività pratiche guidate: ore 40.

Area disciplinare· Motori termici per la trazione terrestre

Settore s d.: I04B - Macchine a fluido.

Lezioni teoriche ore 60; attività pratiche guidate ore 20

Ulteriori 320 ore di materie opzionali saranno individuate tra gli insegnamenti dei settori s d · H07A, I04B, I05B, I06X, I07X, I08A, I10X, I13X, I14A, I19X.

Nella determinazione dei piani di studio, ai settori scientifico-disciplinari di cui sopra, potranno essere aggiunti i settori s d. I06X e I08C con moduli riguardanti la «Normativa ed omologazione degli automezzi».

Indirizzo· Produzione automobilistica

Area disciplinare· Tecnologie per l'autoveicolo e. attrezzature di produzione.

Settori s d : I08C - Costruzione di veicoli terrestri + I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione.

Lezioni teoriche· ore 180, attività pratiche guidate. ore 60.

Area disciplinare Costruzione e sperimentazione dell'autoveicolo.

Settore s d : I08C - Costruzione di veicoli terrestri.

Lezioni teoriche ore 120, attività pratiche guidate· ore 40

Area disciplinare· Impianti industriali.

Settore s d I11X - Impianti industriali meccanici

Lezioni teoriche. ore 120, attività pratiche guidate· ore 40

Area disciplinare Tecnologie dei materiali per l'autoveicolo

Settore s d I13X - Metallurgia

Lezioni teoriche· ore 60; attività pratiche guidate. ore 20.

Ulteriori 320 ore di materie opzionali saranno individuate tra gli insegnamenti dei settori s d.· A04A, A04B, H07B, I02B, I04B, I07X, I08A, I08C, I10X, I11X, I13X, I14A, I14B, I15C, I19X, I27X, K01X, K04X, K05A, N10X

Art. 14.

Scuola di specializzazione in scienza dei polimeri

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della sintesi, caratterizzazione, trasformazione e applicazione dei polimeri.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in scienza dei polimeri».

La scuola si articola nei seguenti tre indirizzi:

chimica dei polimeri,

fisica dei polimeri;

ingegneria dei polimeri.

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno duecento ore di insegnamento all'anno, di cui cento ore di lezioni teoriche e cento ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola anche i laureati dei corsi di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze dei materiali, agraria, biologia.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5, il Consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al 4° comma del presente articolo, i seguenti vincoli di settore scientifico-disciplinare per area disciplinare.

Indirizzo Chimica dei polimeri.

Area disciplinare: Chimica dei polimeri.

Settori s d.: C01A - Chimica analitica; C02X - Chimica fisica; C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici; C05X - Chimica organica: I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari, I15B - Principi di ingegneria chimica; I15E - Chimica industriale e tecnologica; I26B - Bioingegneria chimica.

Lezioni teoriche: ore 200; attività pratiche guidate: ore 200

Indirizzo Fisica dei polimeri.

Area disciplinare: Fisica dei polimeri.

Settori s d · B03X - Struttura della materia; C02X - Chimica fisica; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari; I15A - Chimica fisica applicata; I15B - Principi di ingegneria chimica.

Lezioni teoriche ore 200, attività pratiche guidate ore 200

Indirizzo Ingegneria dei polimeri.

Area disciplinare· Ingegneria dei polimeri.

Settori s d : C02X - Chimica fisica; C04X - Chimica industriale e dei materiali polimerici; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari; I15E - Chimica industriale e tecnologica; I26B - Bioingegneria chimica.

Lezioni teoriche· ore 200, attività pratiche guidate ore 200.

Art. 15.

Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale degli addetti alla sicurezza e alla protezione di impianti, depositi e attività industriali in genere, compresi quelli ad alto rischio, e degli esperti per la verifica della rispondenza di detti impianti alle disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità di controllo, per la redazione degli appositi rapporti di sicurezza, e infine per la progettazione e sviluppo di strumentazione appositamente concepita per la protezione della salute degli addetti agli impianti e del pubblico, per la salvaguardia dell'ambiente e il monitoraggio.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in sicurezza e protezione industriale»

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno duecentoquaranta ore di insegnamento all'anno, di cui duecento ore di lezioni teoriche e quaranta ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola anche i laureati dei corsi di laurea in fisica, in chimica e in chimica industriale.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5, il Consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al 3° comma del presente articolo, i seguenti vincoli di area disciplinare:

Area disciplinare: Impianti industriali ad alto rischio.
Lezioni teoriche: ore 40; attività pratiche guidate: ore 8

Area disciplinare: Sicurezza e protezione del lavoro.
Lezioni teoriche: ore 60; attività pratiche guidate: ore 16.

Area disciplinare: Impatto ambientale di installazioni industriali.
Lezioni teoriche: ore 40; attività pratiche guidate: ore 8.

Area disciplinare: Aspetti fisici e chimici rilevanti per l'insorgenza e l'evoluzione di incidenti in impianti ad alto rischio.
Lezioni teoriche: ore 60: attività pratiche guidate: ore 8.

Area disciplinare: Misure e strumentazione.
Lezioni teoriche: ore 50; attività pratiche guidate: ore 24.

Area disciplinare: Analisi di rischio e rapporti di sicurezza.
Lezioni teoriche: ore 50.

Area disciplinare: Piani di emergenza e reti di monitoraggio.
Lezioni teoriche: ore 30.

Area disciplinare: Sicurezza nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti industriali ad alto rischio.
Lezioni teoriche: ore 70; attività pratiche guidate: ore 16.

Art. 16.

Scuola di specializzazione in sintesi chimica

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della sintesi chimica.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in sintesi chimica».

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno quattrocento ore di insegnamento all'anno, di cui centocinquanta ore di lezioni teoriche e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria chimica, in chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto all'art. 5, il Consiglio della scuola deve rispettare, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al 3° comma del presente articolo, i seguenti vincoli di settore scientifico-disciplinare:

Settore s.d.: C01A - Chimica analitica.
Lezioni teoriche: ore 60.

Settore s.d.: C05X - Chimica organica.
Lezioni teoriche: ore 60.

Settori s.d.: C06X - Chimica; I15A - Chimica fisica applicata; I15F - Ingegneria chimica biotecnologica.
Lezioni teoriche: ore 60.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

96A8047

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su

supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Asti, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Asti, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A8060

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Riparto su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Visto l'art. 4, comma 11, della predetta legge n. 104/1995 che autorizza l'utilizzo delle somme recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 per la concessione delle agevolazioni industriali a favore delle pregresse iniziative di cui all'art. 1, comma 3, della stessa legge n. 488/1992;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1993, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, che autorizza la contrazione di mutui ai fini di iniziative per lo sviluppo delle aree depresse, il cui importo è ripartito dal CIPE per le finalità previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente le agevolazioni industriali in forma automatica nelle aree depresse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, reiterato dal decreto-legge 30 agosto 1996. n. 450, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1995, recante direttive per la concessione di agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992;

Visto, in particolare, il punto 5, lettera *a)*, della summenzionata deliberazione, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea;

Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1995, che, nel ripartire le disponibilità di bilancio del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, ha assegnato a favore delle pregresse iniziative industriali l'importo di lire 2.547,5 miliardi a carico dei mutui recati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, con la quale sono stati tra l'altro assegnati al

Ministero dell'industria, per l'erogazione di incentivi in forma automatica, gli importi di lire 1.000 miliardi a valere sulle somme derivanti da mutui di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 85/1995 e di lire 800 miliardi a valere sui mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, nonché per l'erogazione delle nuove agevolazioni industriali con procedura ordinaria, l'importo di lire 1.200 miliardi, restando una pari quota di 1.200 miliardi a carico delle risorse comunitarie;

Vista la propria deliberazione del 23 giugno 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995, con la quale è stata assegnata al Ministero dell'industria, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, la somma di 750 miliardi di lire, quale integrazione dell'importo di 1.200 miliardi di cui alla precedente deliberazione, per la copertura del finanziamento nazionale delle misure dallo stesso Ministero gestite, previsto dal programma multiregionale «Industria e servizi», dai documenti unici di programmazione obiettivi 2 e 5*b*, nonché per gli interventi di incentivazione industriale nelle aree 92.3*c*;

Vista la propria deliberazione del 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1996, avente ad oggetto il riparto delle risorse per le aree depresse di cui al decreto-legge n. 344/1996 sopra richiamato;

Vista la successiva deliberazione dell'8 agosto 1996, con la quale, nel definire il predetto riparto, è stata riservata per le agevolazioni alle attività produttive una quota pari al 15% (stimata in lire 1.500 miliardi) delle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - n. 36270 dell'11 luglio 1996, n. 38781 del 24 settembre 1996, n. 38825 del 3 ottobre 1996, con le quali viene rappresentata l'esigenza di integrare le assegnazioni già disposte dal CIPE a favore delle nuove iniziative industriali agevolabili ai sensi della legge n. 488/1992, tenuto conto che risultano presentate entro i termini oltre 8.000 richieste di agevolazioni per un importo globale quantificabile in 9.119 miliardi di lire;

Considerato che lo stesso Ministero dell'industria ha fatto presente la possibilità di utilizzare, per far fronte, seppure parzialmente, alle predette esigenze finanziarie, la somma complessiva di lire 2.900 miliardi, derivante per 1.500 miliardi dalle assegnazioni disposte con la deliberazione dell'8 agosto 1996, per 1.000 miliardi dalle assegnazioni di cui alla deliberazione del 10 maggio 1995 e per 400 miliardi dalle economie realizzate dal Ministero medesimo sugli interventi finanziati con la legge n. 64/1986;

Ritenuto di dover corrispondere alle esigenze integrative del Ministero dell'industria mediante l'utilizzo dei predetti importi;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni esposte nelle citate relazioni del Ministero dell'industria e in presenza di un numero di domande di agevolazioni il cui importo complessivo risulta nettamente eccedente rispetto alle disponibilità pur come sopra incrementate, di dover procedere per il corrente anno ad un riparto tra le regioni che tenga conto delle richieste presentate;

Sentite le regioni interessate al riparto previsto dal punto 5, lettera *a)*, della deliberazione del 27 aprile 1995 sopra richiamata;

Ritenuto, con riferimento all'anno 1997 ed in considerazione delle osservazioni formulate da alcune delle predette regioni, di dovere procedere ad una rapida messa a punto di criteri di riparto atti a contribuire all'incremento delle domande agevolative in zone particolarmente critiche delle aree depresse;

Ritenuta altresì l'opportunità che le risorse aggiuntive statali rimaste eventualmente inutilizzate concorrano alle disponibilità da ripartire nel 1997 secondo i citati criteri;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la copertura del fabbisogno delle agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, è autorizzato ad utilizzare le seguenti disponibilità finanziarie:

lire 1.500 miliardi, già riservati allo stesso Ministero per le agevolazioni alle attività produttive con la deliberazione dell'8 agosto 1996 citata in premessa;

lire 1.000 miliardi, già assegnati allo stesso Ministero per l'erogazione di incentivi in forma automatica con la deliberazione del 10 maggio 1995 citata in premessa;

lire 400 miliardi, resisi disponibili a seguito delle economie di spesa accertate dallo stesso Ministero a fronte dei 2.547,5 miliardi già assegnati per la concessione di agevolazioni industriali alle pregresse iniziative con la deliberazione del 27 aprile 1995 citata in premessa.

2. È approvato il riparto per l'anno 1996, su base regionale, delle risorse disponibili ai fini della concessione da parte del Ministero dell'industria delle agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, come indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente delibera.

Eventuali residui sulle risorse aggiuntive Stato di cui alla colonna n. 7 della tabella medesima concorreranno alla determinazione delle risorse disponibili per il riparto da effettuarsi per il 1997, in base ai criteri che saranno stabiliti da questo Comitato secondo il principio informatore indicato in premessa.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 21 novembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 310

TABELLA

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI -L.488/92

(miliardi di lire)

	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col 8
REGIONE	COFINANZIAMENTO						RISORSE	
	FESR			STATO			AGGIUNTIVE	TOTALE
	Obiett. 1	Obiett. 2	Obiett. 5b	Obiett. 1	Obiett. 2	Obiett. 5b	STATO	
PIEMONTE		44,210	3,800		132,632	10,244	136,195	327,181
VALLE D'AOSTA		0,000	0,000		0,000	0,000	0,498	0,498
LIGURIA		34,940	1,854		104,840	8,482	18,158	166,354
LOMBARDIA		7,100	1,453		21,314	4,355	7,015	41,237
TRENTINO ALTO ADIGE		0,000	0,000		0,000	0,000	0,842	0,842
FRIULI VENEZIA GIULIA		0,000	0,000		0,000	0,000	9,538	9,538
VENETO		28,848	14,510		86,844	43,528	23,016	198,846
EMILIA ROMAGNA		3,790	1,209		11,368	4,832	18,652	37,851
TOSCANA		39,460	5,513		118,434	16,538	58,892	236,837
UMBRIA		5,800	2,881		17,356	8,627	26,717	61,381
MARCHE		6,894	6,588		20,882	14,008	13,082	61,254
LAZIO		8,000	1,435		24,000	4,307	94,302	132,044
ABRUZZO	181,395			274,430			100,661	566,485
MOLISE	80,373			115,242			32,998	228,613
CAMPANIA	469,379			701,891			319,739	1.510,809
BASILICATA	102,112			146,412			54,755	303,279
PUGLIA	327,636			469,778			236,849	1.034,263
CALABRIA	186,165			266,931			134,730	587,826
SICILIA	328,984			466,842			192,873	988,699
SARDEGNA	139,956			200,674			80,117	420,747
TOTALI	1.844,000	179,142	39,443	2.644,000	537,470	112,901	1.555,629	6.912,585

96A8048

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 6 novembre 1996

Modificazioni all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P.CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P.CNR n. 14074 in data 6 novembre 1996;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 18 aprile 1996 e in data 24 aprile 1996, relative alla unificazione del Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze, e del Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze, in «Istituto per la genesi e l'ecologia del suolo», Firenze;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche ha interessato sulla unificazione dei centri predetti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto che non è pervenuto al Consiglio nazionale delle ricerche, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il parere da parte del Ministero predetto;

Ravvisata l'opportunità di provvedere, avvalendosi della facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 16 della legge n. 241 in data 7 agosto 1990, alla conseguente modifica all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche,

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi — D.P.CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P.CNR n. 14074 in data 6 novembre 1996 — è modificato nel senso che:

tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie viene inscrito l'Istituto per la genesi e l'ecologia del suolo, Firenze.

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi di cui sopra è modificato nel senso che:

dai centri afferenti al Comitato predetto vengono depennati il Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze, e il Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 6 novembre 1996

Il presidente GARACI

96A8050

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996

Modificazioni al regolamento didattico di Ateneo.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245 con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli,

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale 7 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 1995 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in psicologia (tab. XV-*ter*),

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 15 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione ed emanazione del regolamento didattico di Ateneo è necessario comunque procedere alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in psicologia (tab. XV-*ter*),

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia adunanza del 30 gennaio 1996, del senato accademico del 29 marzo 1996 e del consiglio di amministrazione del 13 maggio 1996,

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in psicologia della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 7 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993 è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli e gli stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

Art. 1.

Durata e articolazione del corso di laurea

Titolo di ammissione al corso di laurea in psicologia è quello previsto dalle vigenti leggi.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte dal consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea.

Art. 2.

Biennio propedeutico

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali scelti tra quelli attivati dalla facoltà.

I nove insegnamenti comuni vengono individuati dalla struttura didattica competente tra le seguenti aree disciplinari:

E13X Biologia applicata, una annualità;

M10A Psicologia generale, due annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, due annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica o S03B Statistica sociale, una annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, una annualità;

M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità.

I tre insegnamenti opzionali sono scelti dagli studenti tra gli insegnamenti attivati tra le seguenti aree, limitatamente a non più di un insegnamento per area:

E13X Biologia applicata;

M04X Storia contemporanea;

M05X Discipline demoetnoantropologiche;

M08A Storia della filosofia;

M08E Storia della scienza;

M09A Pedagogia generale;

M10A Psicologia generale,

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

Q05A Sociologia generale;

S03B Statistica sociale.

Entro il terzo anno lo studente deve sostenere una prova di lingua inglese. A tal fine la struttura didattica competente organizza appositi insegnamenti (L18C Linguistica inglese), oppure si avvale del centro linguistico, ove istituito, o di altre idonee strutture.

Art. 3.

Triennio d'indirizzo

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti comuni del biennio propedeutico; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta otto insegnamenti costitutivi e cinque insegnamenti opzionali.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. Lo svolgimento delle attività pratiche potrà aver luogo anche all'esterno dell'università presso enti con cui si siano stipulate apposite convenzioni. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

A) *Triennio* - Indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica c/o M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione c/o M09F Pedagogia sperimentale, due annualità;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità.

Cinque annualità da scegliere, nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F19B Neuropsichiatria infantile;

L09A Glottologia e linguistica;

M09A Pedagogia generale,

M09C Didattica;

M09F Pedagogia sperimentale;

M10A Psicologia generale,

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N09X Istituzione di diritto pubblico;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica.

B) *Triennio* - Indirizzo di psicologia generale e sperimentale.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10A Psicologia generale, tre annualità;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, tre annualità;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

B01B Fisica;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

K05C Cibernetica;

L09A Glottologia e linguistica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M08E Storia della scienza;

M10A Psicologia generale,

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

S01A Statistica.

C) *Triennio* - Indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica c/o M11B Psicologia sociale, due annualità;

M10B Psicologia sociale, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata, due annualità;

M11C Psicologia del lavoro e applicata o M11B Psicologia sociale, una annualità;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro, una annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F22C Medicina del lavoro;

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B Informatica;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N07X Diritto del lavoro;

N09X Istituzioni di diritto pubblico;

N17X Diritto penale;

P01B Politica economica;

P02A Economia aziendale;

P02B Economia e gestione delle imprese;

P02D Organizzazione aziendale;

Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

D) *Triennio* - Indirizzo di psicologia clinica e di comunità.

Aree disciplinari presenti nel triennio di questo indirizzo:

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica, una annualità;

M11D Psicologia dinamica, tre annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11B Psicologia sociale, una annualità;

M11D Psicologia dinamica o M11E Psicologia clinica, una annualità;

M11E Psicologia clinica, due annualità.

Cinque annualità da scegliere nelle seguenti aree disciplinari (non più di due per ogni settore):

F11A Psichiatria;

F19B Neuropsichiatria infantile;

F22C Medicina del lavoro;

M10A Psicologia generale;

M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;

M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;

M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;

M11B Psicologia sociale;

M11C Psicologia del lavoro e applicata;

M11D Psicologia dinamica;

M11E Psicologia clinica;

N17X Diritto penale;

Q05G Sociologia della devianza;

S01A Statistica;

S03B Statistica sociale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, i competenti organi accademici possono deliberare, con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, indirizzi alternativi a quelli sopra evidenziati in base alle specifiche esigenze organizzative e didattiche, tenuto conto delle previsioni occupazionali e delle dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 4.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5.

Esame di laurea

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso l'argomento della tesi di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Ciascun insegnamento comprende un'attività didattica (lezioni, esercitazioni, seminari, attività pratiche) di almeno 60 ore.

Dell'indirizzo seguito si farà menzione sul certificato di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 30 ottobre 1996

Il rettore: MANCINO

96A7993

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in chimica industriale;

Viste le proposte di modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica industriale formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 17 gennaio 1996; del Senato accademico del 29 febbraio 1996 e del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli Federico II, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 182, 183, 184 e 185 relativi al corso di laurea in chimica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

«CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 4. — La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia per l'aspetto scientifico che per quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il Consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

L'attività didattico-formativa, comporterà un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree i cui obiettivi verranno successivamente delineati.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, tra quelle scelte dal consiglio di corso di laurea. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

Il secondo semestre del quinto anno potrà essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'università, sotto la responsabilità di un docente di riconosciuta competenza secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

La facoltà indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nei successivi articoli 5 e 6.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di seguito indicati;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) fissa le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 5 *(Triennio di studi propedeutico)* — L'attività didattica del triennio è articolata in aree di cui vengono di seguito indicati gli obiettivi e le annualità obbligatorie:

Area A - Matematica.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori A01A, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica.

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche di laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo e, degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra strutture e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi, medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; sterochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore e di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo; criteri di sicurezza nell'industria chimica.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nei settori C04X, I15C;

n. 4 nel settore C05X.

Delle venti annualità almeno otto saranno di laboratorio. n. 1 nel settore E05A.

Art. 6 *(Biennio di indirizzo)*. — È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola negli indirizzi:

1) ricerca e sviluppo dei materiali;

2) ricerca e sviluppo dei prodotti.

Sono obbligatorie le seguenti annualità, comuni a tutti gli indirizzi:

n. 3 nei settori C04X, I15C, delle quali almeno una di laboratorio.

È poi previsto per ciascun indirizzo, uno o più corsi caratterizzanti scelti dal consiglio di corso di laurea che verranno indicati con il dovuto rilievo nel manifesto degli studi ed un numero di opzionali tale da costituire insieme ai corsi caratterizzanti un totale di sei annualità.

Per tutti gli indirizzi, gli altri insegnamenti potranno essere scelti dallo studente fra quelli dei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K o dei settori F22A, G07X, G08A, G08B, P02C, N02A, N03X, N05X che siano stati effettivamente attivati e siano indicati nel manifesto annuale degli studi predisposto dalla facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Le commissioni di esami di profitto saranno nominate secondo le disposizioni del regolamento didattico di Ateneo, in ottemperanza alle norme vigenti. I docenti dei corsi integrati o dei corsi che prevedono una prova unica di esame devono far parte della relativa commissione di esame.

Art. 7 (*Esame e diploma di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve avere inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 novembre 1996

p. *Il rettore:* BUCCI

96A8026

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 11 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1995 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di economia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'11, 18 e 19 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «quarta» - Capo XX, Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, gli articoli da 845 a 856 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 845. — Nella facoltà di economia è istituito il corso di diploma universitario di durata triennale di «Economia e amministrazione delle imprese».

L'obiettivo del corso di diploma universitario in «Economia e amministrazione delle imprese» è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Art. 846. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 847. — Sono titoli di ammissione per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 848. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di cui all'art. 1 sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 854;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 849. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. È in ogni caso riconosciuta la prova di idoneità di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

La struttura didattica competente determina i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 850. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco degli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia, secondo la seguente distribuzione.

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico):

uno nell'elenco S01A (statistica),

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, l'esame di profitto di un insegnamento annuale di lingua straniera, scelta dallo studente tra quelli attivati, una prova d'idoneità di conoscenze informatiche di base, e il colloquio finale.

Art. 851. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universiatario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti, per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 852. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare

la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 850 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 853. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella disciplina orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuali stage.

Art. 854. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in «Economia e amministrazione delle imprese» i seguenti:

Area economica:

economia applicata,

geografia economica;

scienza delle finanze;

storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

finanza aziendale;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing;

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario;

diritto fallimentare;

diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;

matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in «Economia e amministrazione delle imprese», nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 11 novembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A8032

DECRETO RETTORALE 13 novembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Viste le proposte di modifica allo statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di ingegneria del 2 maggio 1996, del senato accademico e del consiglio di amministrazione del 18 e 19 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 1° agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte «Prima» - Titolo XI - gli articoli da 117 a 129 relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 117 *(Corsi di laurea, obiettivi).* — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

ingegneria civile;

ingegneria edile,

nel settore industriale:

ingegneria elettrica;

ingegneria meccanica;

nel settore dell'informazione:

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria ...» con la specificazione del corso di laurea seguito.

Obiettivo generale di ciscun corso di laurea è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attività connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica.

Art. 118 *(Accesso ai corsi di laurea).* — L'iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria è regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Art. 119 *(Indirizzi dei corsi di laurea).* — Allo scopo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio, i corsi di laurea di cui all'art. 1 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti definiti dalla facoltà nel regolamento dei corsi di laurea.

INDIRIZZI DEI CORSO DI LAUREA

Ingegneria civile:

1) geotecnica;
2) idraulica;
3) strutture;
4) trasporti.

Ingegneria elettrica:

1) automazione industriale;
2) energia.

Ingegneria meccanica:

1) costruzioni;
2) energia;
3) materiali;
4) produzione.

Ingegneria elettronica.

1) controlli automatici;
2) microelettronica;
3) strumentazione;
4) telecomunicazioni.

Ingegneria informatica:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;
2) sistemi ed applicazioni informatici.

Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

Art. 120 *(Ordinamento dei corsi di laurea).* — La durata dei corsi di laurea in ingegneria è di cinque anni.

L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3.000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).

Per il corso di laurea in ingegneria edile, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa CEE per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto, l'attività didattica assistita comprende almeno 4.000 ore.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base della «annualità», intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

Per favorire la partecipazione attiva dello studente ai corsi di insegnamento ed alle connesse attività di laboratorio e progettuali, le classi di insegnamento, compatibilmente con le risorse disponibili, sono di norma limitate a non più di 100 studenti.

Art. 121 *(Iscrizione ai vari anni di corso, esame di laurea).* — Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualità pari a:

3 annualità per l'iscrizione al secondo anno;
7 annualità per l'iscrizione al terzo anno;
12 annualità per l'iscrizione al quarto anno;
17 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

Qualora non abbia ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente dovrà iscriversi come ripetente; se, avendo ottenuto le richieste attestazioni di frequenza, non ha superato il previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come fuori corso.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità di accertamento sono definite dalla facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di ventinove annualità.

L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica formazione di base del candidato e la sua preparzione scientifica e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso la discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o più relatori, di regola scelti tra i docenti della facoltà.

Art. 122 *(Regolamento dei corsi di laurea)* — Il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui agli articoli 123 e 128 con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalità dell'esame di laurea.

Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, possono essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi di esclusiva attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi le attività didattiche dovranno essere distriubuite tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale.

Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione Università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate.

Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.

L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente identità di programmi e di svolgimento e quindi di docente.

Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990.

Art. 123 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria civile)*. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 121 devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 annualità	A01C	- Geometria
		A02A	- Analisi matematica
		A03X	- Fisica matematica
		A04A	- Analisi numerica
		A02B	- Probabilità e statistica matematica
5-6	2 annualità	B01A	- Fisica generale
7	1 annualità	C06X	- Chimica
8	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 annualità	H15X	- Estimo
		I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H01A	- Idraulica
11	1 annualità	H06X	- Geotecnica
12	1 annualità	H07A	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H08A	- Architettura tecnica
14	1 annualità	H11X	- Disegno
15-16	2 annualità	I04C	- Sistemi e tecnologie energetici
		I05B	- Fisica tecnica ambientale
		I07X	- Meccanica applicata alle macchine
		I17X	- Elettrotecnica
		I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
17	1 annualità	I14O	- Scienza e tecnologia dei materiali
18	1 annualità	H01B	- Costruzioni idrauliche
19	1 annualità	H03X	- Strade, ferrovie ed aeroporti
20	1 annualità	H05X	- Topografia e cartografia
21	1 annualità	H07B	- Tecnica delle costruzioni
22	1 annualità	H14A	- Tecnica e pianificazione urbanistica

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo geotecnica:

23-24	2 annualità	H06X	- Geotecnica
25	1 annualità	D02B	- Geologia applicata

per l'indirizzo idraulica:

23	1 annualità	H01A	- Idraulica
24	1 annualità	H01B	- Costruzioni idrauliche
25	1 annualità	H02X	- Ingegneria sanitaria-ambientale

per l'indirizzo strutture:

23-24	2 annualità	H07A	- Scienza delle costruzioni
25	1 annualità	H07B	- Tecnica delle costruzioni

per l'indirizzo trasporti:

23-24	2 annualità	H03X	- Strade, ferrovie ed aeroporti
25	1 annualità	H04X	- Trasporti

Art. 124 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria edile).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 121, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 annualità	A01C	- Geometria
		A02A	- Analisi matematica
		A03X	- Fisica matematica
		A04A	- Analisi numerica
		A02B	- Probabilità e statistica matematica
5 6	2 annualità	B01A	- Fisica generale
7	1 annualità	C06X	- Chimica
8	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 annualità	H15X	- Estimo
		I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H01A	- Idraulica
11	1 annualità	H06X	- Geotecnica
12	1 annualità	H07A	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H08A	- Architettura tecnica
14	1 annualità	H11X	- Disegno
15	1 annualità	I05B	- Fisica tecnica ambientale
16	1 annualità	H07B	- Tecnica delle costruzioni
17	1 annualità	H08A	- Architettura tecnica
18	1 annualità	H08B	- Tecnica e produzione edilizia
19-21	3 annualità	H10A	- Composizione architettonica e urbana
22	1 annualità	H11X	- Disegno
23	1 annualità	H11X	- Storia dell'architettura
24	1 annualità	H11X	- Storia dell'architettura
		L25C	- Storia dell'arte contemporanea
25	1 annualità	H13X	- Restauro
		H08A	- Architettura tecnica
26	1 annualità	H14A	- Tecnica e pianificazione urbanistica
27	1 annualità	N10X	- Diritto amministrativo
		P01J	- Economia regionale
		Q05A	- Sociologia generale
		Q05D	- Sociologia dell'ambiente e del territorio
28	1 annualità	H08A	- Architettura tecnica
		H08B	- Tecnica e produzione edilizia
		H10A	- Composizione architettonica e urbana
		H11X	- Disegno
		H14A	- Tecnica e pianificazione urbanistica
		H14B	- Urbanistica
29	1 annualità	H03X	- Strade, ferrovie ed aeroporti
		H05X	- Topografia e cartografia
		H07A	- Scienza delle costruzioni
		H07B	- Tecnica delle costruzioni
		H08A	- Architettura tecnica
		H08B	- Tecnica e produzione edilizia
		H10A	- Composizione architettonica e urbana
		H11X	- Disegno
		H14A	- Tecnica e pianificazione urbanistica
		H14B	- Urbanistica
		I05B	- Fisica tecnica ambientale
		I14A	- Scienza e tecnologia dei materiali
		I17X	- Elettrotecnica

Art. 125 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria elettrica).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 121, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 annualità	A01C	- Geometria
		A02A	- Analisi matematica
		A03X	- Fisica matematica
		A04A	- Analisi numerica
		A02B	- Probabilità e statistica matematica
5-6	2 annualità	B01A	- Fisica generale
7	1 annualità	C06X	- Chimica
8	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 annualità	I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H07A	- Scienza delle costruzioni
11	1 annualità	I05A	- Fisica tecnica industriale
		I05B	- Fisica tecnica ambientale
12	1 annualità	I07X	- Meccanica applicata alle macchine
		I09X	- Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
13	1 annualità	I04B	- Macchine a fluido
		I04C	- Sistemi e tecnologie energetici
14	1 annualità	I17X	- Elettrotecnica
		I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
15	1 annualità	K01X	- Elettronica
		K04X	- Automatica
16	1 annualità	I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
17	1 annualità	I19X	- Sistemi elettrici per l'energia
18	1 annualità	K10X	- Misure elettriche ed elettroniche
19	1 annualità	K01X	- Elettronica
		K04X	- Automatica
20	1 annualità	I17X	- Elettrotecnica
		I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
		I19X	- Sistemi elettrici per l'energia
		K10X	- Misure elettriche ed elettroniche

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo automazione industriale:

21	1 annualità	I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
22	1 annualità	K04X	- Automatica
		I19X	- Sistemi elettrici per l'energia
23	1 annualità	K10X	- Misure elettriche ed elettroniche
		I17X	- Elettrotecnica
		I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici

per l'indirizzo energia:

21	1 annualità	I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
22	1 annualità	I19X	- Sistemi elettrici per l'energia
23	1 annualità	K04X	- Automatica
		K10X	- Misure elettriche ed elettroniche

Art. 126 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria meccanica).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 121, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 annualità	A01C	- Geometria
		A02A	- Analisi matematica
		A03X	- Fisica matematica
		A04A	- Analisi numerica
		A01A	- Logica matematica
		A01B	- Algebra
		A02B	- Probabilità e statistica matematica
		S01A	- Statistica
5	1 annualità	B01A	- Fisica generale
6	1 annualità	B01A	- Fisica generale
		B03X	- Struttura della materia
7	1 annualità	C06X	- Chimica
8	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
		K05B	- Informatica
9	1 annualità	H15X	- Estimo
		I27X	- Ingegneria economico-gestionale
		P01A	- Economia politica
10	1 annualità	H07A	- Scienza delle costruzioni
		H07B	- Tecnica delle costruzioni
11	1 annualità	I05A	- Fisica tecnica industriale
		I05B	- Fisica tecnica ambientale
		I15B	- Principi di ingegneria chimica
12	1 annualità	I07X	- Meccanica applicata alle macchine
		I09X	- Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
13	1 annualità	I04A	- Propulsione aerospaziale
		I04B	- Macchine a fluido
		I04C	- Sistemi e tecnologie energetici
14	1 annualità	I10X	- Tecnologie e sitemi di lavorazione
		I14A	- Scienza e tecnologia dei materiali
		I14B	- Materiali macromolecolari
15	1 annualità	I17X	- Elettrotecnica
		I18X	- Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici
16	1 annualità	K01X	- Elettronica
		K04X	- Automatica
17	1 annualità	H01A	- Idraulica
		I03A	- Fluidodinamica
18	1 annualità	I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
19	1 annualità	I09X	- Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
20	1 annualità	I10X	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
21	1 annualità	I11X	- Impianti industriali meccanici
22	1 annualità	I04B	- Macchine a fluido
		I06X	- Misure meccaniche e termiche
		I07X	- Meccanica applicata alle macchine

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo costruzioni:

23	1 annualità	I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
24	1 annualità	I09X	- Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
25	1 annualità	I05A	- Fisica tecnica industriale
		I07X	- Meccanica applicata alle macchine
		I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
		N07X	- Diritto del lavoro

per l'indirizzo energia:

23	1 annualità	I04B	- Macchine a fluido
24	1 annualità	I05A	- Fisica tecnica industriale
25	1 annualità	I05A	- Fisica tecnica industriale
		I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine

per l'indirizzo materiali:

23	1 annualità	I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
24	1 annualità	I14A	- Scienza e tecnologia dei materiali
25	1 annualità	B03X	- Struttura della materia
		I05A	- Fisica tecnica industriale
		I06X	- Misure meccaniche e termiche
		I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
		I10X	- Tecnologie e sistemi di lavorazione

per l'indirizzo produzione:

23	1 annualità	I10X	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
24	1 annualità	I07X	- Meccanica applicata alle macchine
25	1 annualità	I05A	- Fisica tecnica industriale
		I07X	- Meccanica applicata alle macchine
		I08A	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
		I10X	- Tecnologie e sistemi di lavorazione

Art. 127 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria elettronica).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 121, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 annualità	A01C	- Geometria
		A02A	- Analisi matematica
		A03X	- Fisica matematica
		A04A	- Analisi numerica
		A02B	- Probabilità e statistica matematica
5	1 annualità	B01A	- Fisica generale
6	1 annualità	B01A	- Fisica generale
		B03X	- Struttura della materia
7	1 annualità	C06X	- Chimica
8	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 annualità	I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H07A	- Scienza delle costruzioni
		I04B	- Macchine a fluido
		I05A	- Fisica tecnica industriale
		I05B	- Fisica tecnica ambientale
		I07X	- Meccanica applicata alle macchine

11	1 annualità	I17X	- Elettrotecnica
12	1 annualità	K01X	- Elettronica
13	1 annualità	K03X	- Telecomunicazioni
14	1 annualità	K04X	- Automatica
15	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
16	1 annualità	K01X	- Elettronica
17	1 annualità	K03X	- Telecomunicazioni
18	1 annualità	K02X	- Campi elettromagnetici
19	1 annualità	K10X K04X	- Misure elettriche ed elettroniche - Automatica
20	1 annualità	K01X K05A	- Elettronica - Sistemi di elaborazione delle informazioni
21	1 annualità	K04X	- Automatica

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo controlli automatici:

22-23	2 annualità	K04X	- Automatica
24	1 annualità	K01X K10X	- Elettronica - Misure elettriche ed elettroniche

per l'indirizzo microelettronica:

22-23	2 annualità	K01X	- Elettronica
24	1 annualità	I17X I18X	- Elettrotecnica - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici

per l'indirizzo strumentazione:

22-23	2 annualità	K10X	- Misure elettriche ed elettroniche
24	1 annualità	K01X K02X	- Elettronica - Campi elettromagnetici

per l'indirizzo telecomunicazioni:

22-23	2 annualità	K03X	- Telecomunicazioni
24	1 annualità	K02X	- Campi elettromagnetici

Art. 128 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria informatica).* — Per il conseguimento della laurea in ingegneria informatica, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 121, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari:

1-4	4 annualità	A01C A02A A03X A04A A02B S01A	- Geometria - Analisi matematica - Fisica matematica - Analisi numerica - Probabilità e statistica matematica - Statistica
5-6	2 annualità	B01A	- Fisica generale
7	1 annualità	C06X	- Chimica
8	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
9	1 annualità	I27X	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H07A I04B I05A I05B I07X	- Scienze delle costruzioni - Macchine a fluido - Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale - Meccanica applicata alle macchine
11	1 annualità	I17X	- Elettrotecnica
12	1 annualità	K01X	- Elettronica
13	1 annualità	K03X	- Telecomunicazioni
14	1 annualità	K04X	- Automatica
15	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
16-17	2 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
18	1 annualità	A04B	- Ricerca operativa
19	1 annualità	K04X	- Automatica
20	1 annualità	K01X K03X	- Elettronica - Telecomunicazioni
21	1 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualità aggiuntive:

per l'indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale:

22-23	2 annualità	K04X	- Automatica
24	1 annualità	K05A K10X	- Sistemi di elaborazione delle informazioni - Misure elettriche ed elettroniche

per l'indirizzo sistemi ed applicazioni informatici:

22-24	3 annualità	K05A	- Sistemi di elaborazione delle informazioni

Art. 129 *(Norme transitorie).* — All'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento, gli studenti già iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno portare a termine gli studi secondo il preesistente ordinamento. Gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, purché tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata legale del corso degli studi. I competenti consigli di corso di laurea stabiliranno le condizioni in base alle quali il *curriculum* didattico già seguito sarà reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 13 novembre 1996

Il rettore: RIZZARELLI

96A8030

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con in decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 84 del titolo XIX relativo alle scuole di specializzazione è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 84. — 1. Presso l'Università degli studi «La Sapienza di Roma», facoltà di architettura, è istituita la scuola di specializzazione in pianificazione urbanistica (già denominata metodi e strumenti della pianificazione urbanistica) che conferisce il diploma di specialista in pianificazione urbanistica.

2. La scuola ha lo scopo di conferire una specifica formazione professionale, integrativa di quella universitaria, ad architetti ed ingegneri operatori nel campo della pianificazione urbana e territoriale.

Essa cura in modo approfondito la formazione disciplinare dei tecnici con particolare riferimento a: l'organizzazione di processi di piano; l'elaborazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; i metodi del progetto urbanistico; l'impiego dei metodi e delle tecniche di valutazione, il controllo e la gestione delle trasformazioni urbane e territoriali e dei connessi sistemi decisionali.

Le attività formative si basano sull'approfondimento delle conoscenze disciplinari e sulla sperimentazione diretta di metodi e di operazioni progettuali in contesti urbani e territoriali.

3. Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 600 ore di insegnamento, di cui almeno 260 ore di lezioni e le restanti di attività pratiche guidate e di progettazione.

4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea della facoltà di architettura ed i laureati dei corsi di laurea in ingegneria edile, in ingegneria civile ed in ingegneria per l'ambiente e il territorio, nonché i laureati all'estero forniti di titolo equipollente ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

5. Per ogni anno di corso sono ammessi alla scuola 25 iscritti e complessivamente per l'intero corso di studi 50 iscritti.

6. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande per la valutazione delle quali la commissione avrà a disposizione 70 su 100 punti del punteggio complessivo.

Esso sarà integrato nella misura massima di 30 punti su 100 del punteggio complessivo, dalla valutazione dei seguenti titoli:

a) la tesi nelle aree disciplinari attinenti alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle seguenti materie: urbanistica I e II, progettazione urbanistica I e II, laboratorio di progettazione urbanistica, assetto del paesaggio, pianificazione territoriale;

d) le pubblicazioni nelle aree disciplinari attinenti alla specializzazione.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione i candidati risultati idonei dopo la prova che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

7. Nel determinare il piano degli studi, di cui al successivo punto 8, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate almeno 260 ore di lezione delle 600 ore complessive di didattica:

Area 1 - *Metodi e strumenti del progetto:*

Settori: H10B Architettura del paesaggio e del territorio, H14B Urbanistica.

Area 2 - *Metodi e tecniche delle analisi e della valutazione:*

Settori: A04B Ricerca operativa, H04X Trasporti, H14A Tecnica e pianificazione urbanistica.

Area 3 - *Rappresentazione e interpretazione:*

Settori: H11X Rappresentazione, M06A Geografia.

Area 4 - *Teorie e storia della città e del piano:*

Settore: H12X Storia dell'architettura.

Area 5 - *Teorie e metodi economico-estimativi:*

Settori: H15X Estimo, P01J Economia regionale.

Area 6 - *Le istituzioni e la gestione del piano:*

Settore: N10X Diritto amministrativo.

8. Il consiglio della scuola all'inizio di ogni corso biennale predispone il piano di studi del corso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 10 giugno 1995.

Le materie di esame per ogni corso annuale sono almeno 6, delle quali almeno 2 di contenuto applicativo o progettuale.

I docenti sono tratti di norma dalla facoltà di architettura.

Per eventuali corsi programmati con particolari applicazioni specialistiche, i docenti potranno essere richiesti anche alle facoltà di ingegneria, economia, scienze statistiche, sociologia, scienze politiche. giurisprudenza e forniti previo parere favorevole delle facoltà stesse.

9. Le attività pratiche riguardano: procedimenti di conoscenza e valutazione delle risorse e delle dinamiche territoriali, sondaggio della domanda e dei soggetti del piano, costruzione di processi e strumenti di pianificazione ai vari livelli; sperimentazione di metodi e di operazioni progettuali complete, impiego di metodi di valutazione della fattibilità amministrativa, socio-economica ed ambientale degli interventi.

Le attività pratiche si svolgono con lavoro di gruppo o seminariale, attraverso la sperimentazione progettuale diretta in contesti urbani territoriali, con la collaborazione delle amministrazioni locali e centrali interessate.

Il consiglio della scuola stabilisce all'inizio di ogni anno le attività pratiche e di progettazione richieste.

10. La frequenza minima alle attività didattiche e pratiche, necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, è del 60%.

11. Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso gli studenti dovranno sostenere per conseguire il diploma un esame finale consistente nella discussione di una elaborazione progettuale o di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

La commissione per tale esame è nominata con decreto rettorale su proposta del consiglio della scuola.

12. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme generali per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1996

Il rettore: TECCE

96A8033

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Visto il parere del Consiglio nazionale universitario espresso nell'adunanza del 12 settembre 1996.

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'attuale art. 178 il comma B relativo al seminario fisico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è soppresso e così sostituito:

comma B:

Il seminario fisico della facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la conoscenza della fisica, di promuovere studi e ricerche nel campo della fisica pura ed applicata e

di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità. L'attività del seminario consiste in corsi di perfezionamento e di aggiornamento, esercitazione, conferenze, discussioni, viaggi di istruzione e in quanto altro possa servire allo scopo indicato.

Il seminario si avvale delle attrezzature didattiche e della biblioteca dei dipartimenti di fisica dell'Università di Messina

Al seminario fisico appartengono:

I) i docenti e ricercatori della facoltà di scienze dell'Università di Messina afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area fisica;

II) i docenti e ricercatori di altre facoltà o di altri atenei afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area fisica, che ne facciano richiesta;

III) i docenti di discipline fisiche delle scuole secondarie, che ne facciano richiesta;

IV) gli studenti del corso di laurea in fisica iscritti presso l'Università di Messina al terzo anno di corso o ai successivi, nonchè gli iscritti al dottorato di ricerca in fisica ed i borsisti operanti nei dipartimenti di fisica, che ne facciano richiesta.

Gli appartenenti al seminario fisico di cui al precedente punto I), propongono annualmente al rettore la nomina di un consiglio di quattro membri e un direttore.

Il consiglio cura la pubblicazione dei testi di corsi di lezioni e di conferenze di particolare interesse, definisce il programma annuale delle attività e presenta al rettore una relazione annua sull'attività svolta.

Agli iscritti può essere richiesto il versamento di contributi alle spese di pubblicazione dei testi, contributi che vengono stabiliti dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico udito il consiglio del seminario. Agli iscritti al seminario può essere rilasciato, su richiesta, un attestato di iscrizione o di riconoscimento di particolari attività svolte.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 21 ottobre 1996

Il rettore CUZZOCREA

96A8034

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 novembre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 14 febbraio 1996 che hanno modificato la tab. XLV/2 recante l'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consigli della facoltà di medicina e chirurgia del 28 maggio 1996 e 17 settembre 1996; senati accademici del 5 giugno 1996 e 26 settembre 1996; consigli di amministrazione del 13 giugno 1996 e 10 ottobre 1996);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Università dell'Aquila alla tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici universitari delle scuole di specializzazione del settore medico sono abrogati i seguenti articoli della parte IV (Normativa generale scuole di specializzazione): 268 recante l'elenco delle scuole attivate; 283 recante norme transitorie relative all'abrogato art. 268; dal 292 al 299 relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologiaed endoscopia digestiva; dal 300 al 307 relativi alla scuola di specializzazione in neurologia; dal 308 al 316 relativi alla scuola di specializzazione in patologia clinica; dal 333 al 340 relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia; dal 349 al 356 relativa alla scuola di specializzazione in psichiatria; dal 357 al 364 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale; dal 365 al 372 relativi alla scuola di specializzazione in cardiologia; dal 373 al 380 relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria; dal 397 al 404 relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia; dal 429 al 436 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria; dal 437 al 444 relativi alla scuola di specializzazione in urologia; dal 462 al 469 relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro; dal 503 al 510 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia; dal 511 al 518 relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva; dal 535 al 542 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale. Sono inseriti, inoltre, i nuovi articoli dal 282 al 379 relativi ai nuovi ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui sopra e l'art. 380 recante le norme transitorie relative alle scuole di specializzazione per le quali resta in vigore il vecchio regolamento, con relativo scorrimento dei successivi articoli.

TITOLO I

NORMATIVA GENERALE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI ALL'AREA MEDICA

Capo I

Art. 282.

Istituzione finalità - Titolo conseguito

1. Nell'Università dell'Aquila sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.

2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

4. L'Università dell'Aquila può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 283.

Organizzazione delle scuole

1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale, secondo quanto indicato al successivo comma 8.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti Autorità accademiche italiane.

9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 284.

Piano di studi di addestramento professionale

1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 283, comma 3.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'articolo 282, comma 2 e gli obiettivi previsti nel successivo articolo 284, comma 2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal Consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal Consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 285

Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il Consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 286.

Esame di diploma

1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle B.

Art. 287.

Protocolli di intesa e convenzioni

1. L'Università, su proposta del Consiglio della singola scuola e del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del Consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 288.

Norme finali

1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari

di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

3. Le scuole di specializzazione che non si adeguino al nuovo ordinamento entro l'anno accademico immediatamente successivo alla pubblicazione dell'Ordinamento didattico nazionale cessano la loro attività.

Art. 289.

Ordinamento scuole

Al settore medico affluiscono le seguenti scuole di specializzazione, oltre a quelle che saranno aggiunte con successivi decreti:

1) Cardiologia;

2) Chirurgia generale;

3) Chirurgia maxillo-facciale;

4) Gastroenterologia;

5) Ginecologia ed ostetricia;

6) Igiene e medicina preventiva;

7) Medicina del lavoro;

8) Neurologia;

9) Oftalmologia;

10) Oncologia;

11) Otorinolaringoiatria;

12) Patologia clinica;

13) Pediatria;

14) Psichiatria;

15) Urologia.

I relativi ordinamenti sono definiti al Capo II.

Capo II
NORME RELATIVE ALLE SINGOLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

CARDIOLOGIA

Art. 290.

La scuola di specializzazione in cardiologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) cardiologia.

Art. 291.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della cardiologia clinica.

Art. 292.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 293.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 294.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica.

Art. 295.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 294 è di numero cinque unità per anno, per un totale di venti.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area delle scienze di base.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.

Settori: B01B Fisica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F01X Statistica medica.

B. *Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonché dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione.

Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica.

C. *Area di laboratorio e strumentazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare.

Settori. B01B Fisica, E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di diagnostica cardiologica non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e Color-Doppler), le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. *Area di diagnostica cardiologica invasiva*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardio-vascolare, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. *Area di cardiologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardio-vascolare, nonché acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia.

G. *Area di cardiologia interventistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Cardiochirurgia.

H. *Area delle malattie vascolari.*

Obiettivo. lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche.

Settore. F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

I. *Area della cardiologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teorico-pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'età pediatrica.

Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F19A Pediatria generale specialistica.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter,

2) aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici;

3) aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione;

4) aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci;

5) aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie,

6) aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonché ponendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e by-pass);

7) aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in Unità di terapia intensiva coronarica di almeno una annualità e mezzo.

Costituiscono attività proprie di indirizzo:

I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):

a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come primo operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come primo operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc.;

b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco-stress, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche in tema di eco-contrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc.;

c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pace-maker definitivi, di cui almeno 10 come primo operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

CHIRURGIA GENERALE

Art. 296.

La scuola di specializzazione in chirurgia generale, articolata in due indirizzi alternativi (in chirurgia generale ed in chirurgia d'urgenza), risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 297.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale), e per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).

Art. 298.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 299.

Il corso ha la durata di 6 anni.

Art. 300.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 301.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 300 è di numero tre unità per anno, per un totale di diciotto.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I. *Indirizzo in chirurgia generale.*

Area A1: *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scientifico disciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.

Area B1: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'*iter* diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C1: *Chirurgia generale.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D1: *Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.*

Obiettivi: Lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale.

Area E1: *Chirurgia interdisciplinare.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area F1: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico disciplinari. F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

II. *Indirizzo in chirurgia d'urgenza.*

Area A2 *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica e della anatomia patologica, della patologia clinica.

Settori scientifico disciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.

Area B2: *Semeiotica clinica e strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'*iter* diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Settori scientifico disciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale.

Area C2: *Clinica chirurgia generale.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato.

Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico disciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale.

Area D2: *Anatomia chirurgica e Tecnica operatoria*

Obiettivi: Lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza

Settori scientifico disciplinari· F08A Chirurgia generale.

Area E2· *Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.*

Obiettivi· lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a:

1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;

2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva post-chirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

Area F2: *Chirurgia interdisciplinare*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a:

diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni di urgenza, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Ciò limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cioè nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F16A Malattie apparato locomotore.

Area G2: *Organizzativa e gestionale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacità

necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualità di grandi calamità civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.

Settori scientifico disciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

Tabella B: *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato, per i previsti indirizzi alternativi:

I. *Addestramento in chirurgia generale:*

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore,

degli interventi indicati sub *a), b)* e *c),* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza;

*d.*I) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

*e.*I) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

II. *Addestramento in chirurgia d'urgenza:*

interventi indicati sub *a), b)* e *c),* eseguiti per almeno il 30% in situazioni di emergenza/urgenza;

*d.*II) aver effettuato almeno 600 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale e territoriale;

*e.*II) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CHIRURGIA MAXILO-FACCIALE

Art. 302.

La scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 303.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia maxillo-facciale, ivi compresa la chirurgia speciale odontostomatologica.

Art. 304.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 305.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 306.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 307.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 306 è di numero due unità per anno, per un totale di dieci.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica.*

Lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia, di embriologia, di anatomia patologica e di anatomia chirurgica; deve apprendere inoltre conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E06B Istologia, F06A Anatomia patologica, F01X Statistica medica.

Area B - *Discipline odontostomatologiche.*

Lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite nell'ambito della patologia odontostomatologica e della relativa terapia.

Settori: F13B Malattie odontostomatologiche.

Area C - *Semeiotica clinica e strumentale.*

Lo specializzando procede nell'acquisizione degli elementi di programmazione chirurgica e di diagnostica strumentale.

Settori. F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F13B Malattie odontostomatologiche, F12B Neurochirurgia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F12A Neuroradiologia, F12X Anestesiologia, F15A Otorinolaringoiatria.

Area D - *Anatomia chirurgica e delle tecniche chirurgiche.*

Lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F08A Chirurgia generale.

Area E - *Chirurgia maxillo-facciale.*

Lo specializzando deve acquisire la conoscenza necessaria alla diagnosi ed al trattamento medico chirurgico delle patologie maxillo-facciali.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale.

Area F - *Chirurgia interdiseiplinare.*

Lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza e l'esperienza pratica necessaria a diagnosticare e trattare chirurgicamente pazienti affetti da patologie di competenza multidisciplinare anche in collaborazione con altri specialisti.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale, F12B Neurochirurgia, F13B Malattie odontostomatologiche, F15A Otorinolaringoiatria, F08B Chirurgia plastica, F14X Malattie dell'apparato visivo, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F04C Oncologia medica.

Area G - *Medicina sociale, preventiva e riabilitativa.*

Lo specializzando deve acquisire le basi di conoscenza per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie maxillo-facciale e della loro prevenzione e riabilitazione.

Settori. F22B Medicina legale, F01X Statistica medica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica e foniatrica.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo studente per essere ammesso all'esame finale di diploma di specializzazione deve:

aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di sei mesi;

dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (chirurgia plastica, neurochirurgia, otorinolaringoiatria, oftalmologia), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Art. 308.

La scuola di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 309.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Gastroenterologia e della Endoscopia digestiva.

Art. 310

La scuola rilascia il titolo di specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Art. 311.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 312.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della Facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede annninistrativa della scuola è presso il Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica.

Art. 313.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 312 è di numero quattro unità per anno, per un totale di sedici.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzate e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalità dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie

digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana; E09A Anatomia umana; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica medica.

B. *Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e molecolare.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente attività di studio fisiopatologico.

Settori: E04B Biologia molecolare; E06B Alimentazione e nutrizione umana; F03X Genetica medica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate; F04A Patologia generale, F04C Oncologia clinica.

C. *Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07D Gastroenterologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica medica.

D. *Area della endoscopia digestiva.*

Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia patologica, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

E. *Area della gastroenterologia clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze più aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati.

Settori. F07D Gastroenterologia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del sangue; F07I Malattie infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie cutanee e veneree.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando è ammesso all'esame finale di diploma se:

a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della scuola;

b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;

c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;

d) ha partecipato attivamente alla esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50;

e) ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.

Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno 2 delle seguenti procedure, nella misura indicata:

a) 100 endoscopie terapeutiche;

b) 150 colangio-pancreatografia endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici;

c) 50 procedure manometriche;

d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;

e) 50 laparoscopie diagnostiche;

f) 80 interventi proctologici;

g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente).

Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno specificati tipologie dei diversi interventi e relativo peso specifico.

GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

Art. 314.

La scuola di specializzazione in Ginecologia e ostetricia articolata in due indirizzi:

a) Ginecologia e ostetricia;

b) Fisiopatologia della riproduzione umana,

risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 315.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 316.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Ginecologia ed Ostetricia.

Art. 317.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 318.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 319.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 318 è di numero tre unità per anno, per un totale di quindici.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E09B Istologia, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B. *Area di oncologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale, F04C Oncologia medica.

C. *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E. *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata.

F. *Area della ginecologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F10X Urologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

G. *Area dell'ostetricia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attività diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attività terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie.

Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

a) indirizzo di ginecologia ed ostetricia.

H. *Area della ginecologia oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.

b) indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana.

I. *Area della Fisiopatologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia.

Settori: E09B Istologia, F07E Endocrinologia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F22B Medicina legale.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

6 mesi chirurgia generale;

attività di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi,

attività di diagnostica e prevenzione di patologie gravidiche in almeno 250 casi,

almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Per l'indirizzo in Fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica è ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Art. 320.

La scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 321.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici in Igiene e Medicina preventiva.

Art. 322.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Igiene e Medicina preventiva.

Art. 323.

Il corso ha la durata di 4 anni

Art. 324.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di medicina interna e Sanità pubblica.

Art. 325

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 324 è di numero dodici unità per anno. per un totale di quarantotto

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. *Bisogni di salute e aspettative socio-sanitarie della popolazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di.

descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualità della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione,

descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni problema sanitario, dei principali fattori di rischio ambientali, sociali e comportamentali;

discutere il profilo epidemiologico e antropologico di rischio (problemi di salute, cause di malattia e fattori di benessere) della popolazione e di gruppi a particolare rischio (bambini, madri, adolescenti, lavoratori, tossicodipendenti, immigrati, anziani).

Settori F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

Area B - *Epidemiologica e dei sistemi informativi*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

pianificare, realizzare e valutare studi ecologici, trasversali, analitici, sperimentali e di intervento;

utilizzare la statistica descrittiva ed inferenziale, i modelli matematici, la statistica multivariata; i sistemi informativi; il software per la gestione di testi, per la gestione di data-base, per l'analisi statistica ed epidemiologica.

Settori: A04B Ricerca operativa, F01X Statistica medica, F22A Igiene generale ed applicata, S03B Statistica sociale.

Area C - *Scienze sociali e giuridiche applicate.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere e utilizzare metodi finalizzati alla comunicazione medico/paziente, alla comunicazione di massa, alla conduzione di gruppi, alla formazione permanente;

discutere ed applicare i metodi di studio in campo demografico, sociologico, antropologico, psicologico utili alla pratica della sanità pubblica;

discutere ed applicare i principi giuridici fondamentali, anche privatistici, nell'approccio alla soluzione dei problemi di sanità pubblica e nella formazione di provvedimenti ammministrativi.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, M11B Psicologia sociale, N07X Diritto del lavoro, N09X Istituzioni di diritto pubblico, N10X Diritto amministrativo, Q05A Sociologia generale, Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Area D - *Programmazione, organizzazione e valutazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere i modelli dei sistemi sanitari, ed i relativi meccanismi di controllo, di direzione, di finanziamento e di gestione;

attuare l'analisi organizzativa, l'analisi del ruolo professionale, la programmazione per obiettivi, le procedure operative, il controllo di gestione e di spesa e il coordinamento dei servizi inerenti al settore professionale;

utilizzare e attuare modelli di analisi costi/efficacia, costi/beneficio, costi/utilità e i principi di economia sanitaria;

effettuare la valutazione di tecnologie biomediche e sanitarie; la verifica e revisione di qualità delle attività assistenziali.

Settori: F02X Storia della medicina, F22A Igiene generale ed applicata; P023D Organizzazione aziendale.

Area E - *Valutazione e controllo dei fattori influenti la salute.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

discutere la tipologia ed i meccanismi di azione dei fattori che influiscono positivamente o negativamente sulla salute di tipo genetico, ambientale e comportamentale;

dimostrare la conoscenza dei metodi, delle tecniche e degli eventuali sostegni laboratoristici per il controllo dei rischi di malattia e dei fattori positivi di salute;

programmare, gestire e valutare anche ai fini della revisione di qualità, gli interventi nei servizi inerenti il proprio ambito professionale.

Settori: E07X Farmacologia, F03X Genetica medica, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, H02X Ingegneria sanitaria-ambientale.

Area F - *Igiene, sanità pubblica e medicina di comunità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

descrivere e discutere le origini e lo sviluppo della Sanità pubblica; l'etica negli interventi di carattere sovraindividuale, i modelli di prevenzione e di promozione sull'individuo, sulla comunità e sull'ambiente fisico e sociale;

programmare, organizzare e valutare interventi di prevenzione e di promozione della salute a livello sia dell'individuo che della comunità, con riferimento al controllo delle malattie infettive e non infettive, all'igiene delle abitazioni e degli ambienti di vita e di lavoro, alla prevenzione ed assistenza nelle comunità e nelle varie fasce di età ed in gruppi di soggetti a rischio;

programmare, organizzare e valutare interventi mirati alla prevenzione dei rischi ed alla tutela dell'ambiente.

Settori: F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive, F22A Igiene e generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

Area G - *Igiene degli alimenti e della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare interventi di vigilanza, ispezione e controllo di alimenti e bevande nelle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, commercio, somministrazione ed utilizzazione;

applicare i principi della corretta nutrizione in ambito ospedaliero ed in altre comunità organizzate;

programmare, attuare e valutare interventi di educazione alimentare.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, E06B Alimentazione e nutrizione umana, F23E Scienze tecniche dietetiche applicate.

Area H - *Organizzazione e direzione sanitaria.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero i servizi e la loro qualità;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture, apparecchi ed arredi;

programmare, organizzare e valutare in ambiente ospedaliero ed extra-ospedaliero interventi di prevenzione degli utenti e di tutela del personale.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, P02D Organizzazione aziendale.

Area I - *Presidi di prevenzione e laboratori di sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:

programmare, organizzare e valutare gli interventi analitici di secondo livello necessari per l'attività dei servizi e presidi di prevenzione sanitarie;

effettuare le principali analisi di laboratorio (chimiche, fisiche e microbiologiche) di interesse per la sanità pubblica;

effettuare la valutazione di qualità delle attività analitiche.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, E05B Biochimica clinica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

aver partecipato alla progettazione ed alla realizzazione di almeno tre indagini epidemiologiche;

aver collaborato almeno in tre casi all'analisi di statistiche sanitarie correnti;

aver effettuato tre analisi organizzative di strutture sanitarie;

aver collaborato alla predisposizione, al monitoraggio ed alla valutazione di: interventi di informazione o educazione sanitaria, campagne di vaccinazione, piani di sorveglianza ambientale, adeguatezza sanitaria di procedure produttive e/o di prestazioni di servizi, interventi di prevenzione in comunità, adeguatezza delle procedure operative di una organizzazione sanitaria (almeno due collaborazioni per almeno la metà delle tipologie elencate);

aver effettuato almeno tre valutazioni del fabbisogno di risorse di una organizzazione sanitaria;

aver effettuato almeno tre studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una comunità o di problemi organizzativi di una istituzione;

aver collaborato almeno a tre valutazioni di tecnologie sanitarie sotto il profilo dell'affidabilità, economicità, rapporti costi-efficacia/costi-efficienza/costi-utilità, aspetti etici e giuridici;

aver promosso e coordinato almeno tre interventi di verifica e revisione di qualità dell'assistenza;

aver predisposto almeno due rapporti (reali o simulati) all'Autorità giudiziaria su problemi di sanità pubblica.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

MEDICINA DEL LAVORO

Art. 326.

La scuola di specializzazione in medicina del lavoro risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 327.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina del lavoro.

Art. 328.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 329.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 330.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica.

Art. 331.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 330 è di numero cinque unità per anno, per un totale di venti.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.*

A. *Area della ergonomia, fisiologia ed igiene professionali.*

Obiettivi: formare lo specializzando nel riconoscere elementi di incongruità organizzativa nelle attività lavorative al fine della correzione; nella valutazione del costo energetico del lavoro e delle posture; nel conseguimento della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro; nella conoscenza dei principali cicli tecnologici e relativi fattori di rischio; nell'analisi e valutazione dei rischi lavorativi di tipo fisico, chimico e biologico; nella corretta applicazione degli standard ambientali; nelle fondamentali tecniche di campionamento e analisi degli inquinanti fisici, chimici e biologici; nell'igiene ambientale; nella conoscenza delle principali norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

Settori: E06A Fisiologia umana, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro.

B. *Area della tossicologia occupazionale ed ambientale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nella conoscenza dei tossici industriali ed ambientali; nella valutazione del carico biologico; nella conoscenza dei principali effetti acuti e cronici dei tossici suddetti; nella composizione delle schede tossicologiche; nella conoscenza e in parte nell'applicazione delle principali tecniche di laboratorio utilizzate nel campo della patologia clinica e della tossicologia industriale; nella conoscenza dei fondamentali protocolli di monitoraggio biologico con relativo sviluppo di abilità nell'applicare i valori limite biologici; nel campo della radiotossicologia.

Settori: E05B Biochimica clinica, E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F22C Medicina del lavoro.

C. *Area della medicina preventiva del lavoro ed epidemiologia occupazionale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nell'organizzazione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche per le lavorazioni a rischio specifico; nell'uso degli strumenti informativi individuali e collettivi; nella prescrizione dei mezzi di protezione individuale; nello sviluppo di capacità gestionali dei servizi suddetti; nell'educazione sanitaria delle comunità lavorative; nella psicologia del lavoro applicata; nella consulenza professionale in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro; nella conoscenza delle basi di radiobiologia e della radioprotezione medica; nella conoscenza e applicazione delle norme nazionali ed internazionali riguardanti la medicina preventiva dei lavoratori; nell'utilizzazione delle tecniche di statistica sanitaria applicata alle popolazioni di soggetti esposti a rischi lavorativi, col fine di valutare le possibili variazioni dello stato di salute in relazione ai rischi stessi.

Settori: E10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22C Medicina del lavoro, F01X Statistica medica.

D. *Area della patologia e clinica delle malattie da lavoro e medicina legale.*

Obiettivi: formare lo specializzando nella diagnosi, prognosi terapia e riabilitazione delle più comuni malattie professionali; nella conoscenza della diagnosi, prognosi, terapia e riabilitazione dei più comuni infortuni sul lavoro; nella valutazione del nesso di causalità e del grado d'inabilità a seconda dei criteri prescelti; nel recupero e valorizzazione delle capacità lavorative residue; nella conoscenza dell'*iter* assicurativo; nella conoscenza e nell'applicazione delle principali normative nel campo della denuncia e della previdenza delle patologie da lavoro.

Settori: F07A Medicina interna, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

E. *Area delle specialità cliniche medico-chirurgiche.*

Obiettivi: fornire allo specializzando elementi conoscitivi e applicativi di base nel campo della medicina e chirurgia d'urgenza, dell'audiologia, della dermatologia, dell'allergologia, della fisiopatologia respiratoria e cardiocircolatoria, dell'oftalmologia, dell'ortopedia, della fisiatria, della neurologia e della psicologia clinica in riferimento alle principali patologie da lavoro.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiocircolatorio, F08A Chirurgia generale, F11B Neurologia, F11A Psichiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F17X Malattie cutanee e veneree, F22C Medicina del lavoro, M11E Psicologia clinica.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver partecipato direttamente e svolto come responsabile in almeno il 30% dei casi le seguenti attività:

1. Attività clinico-diagnostica e sorveglianza sanitaria (almeno una annualità).

a) di degenza o in day hospital: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti, partecipazione alle conclusioni diagnostiche, all'impostazione terapeutica ed agli eventuali adempimenti di legge (primo certificato di malattia professionale, referto, ecc.) di 100 pazienti;

b) ambulatoriale: raccolta dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, valutazione degli accertamenti e partecipazione alle conclusioni diagnostiche e agli eventuali adempimenti di legge di cui al punto *a)* di 200 pazienti;

c) preventiva: partecipazione a 200 visite mediche d'idoneità preventive o periodiche, di cui la metà eseguite personalmente.

2. Attività di laboratorio.

a) laboratorio di allergologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 50 esami allergologici;

b) laboratorio di audiologia: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami audiometrici;

c) laboratorio di fisiopatologia cardiocircolatoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami elettrocardiografici;

d) laboratorio di fisiopatologia respiratoria: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 100 esami spirometrici e di 50 esami emogasanalitici arteriosi, di cui la metà eseguiti personalmente;

e) laboratorio di tossicologia industriale e patologia clinica: partecipazione all'esecuzione e alla valutazione di 200 esami tossicologici e/o di monitoraggio biologico e/o diagnostici.

3. Attività esterna.

a) partecipazione a 10 indagini (sopralluogo, valutazione dei fattori di rischio, stesura di protocolli di monitoraggio ambientale e biologico, relazione conclusiva ed interventi di bonifica) in ambienti di lavoro dei principali comparti produttivi (industria, agricoltura, servizi);

b) partecipazione all'esecuzione, analisi e valutazione di 20 determinazioni dei più comuni inquinanti ambientali chimici e/o fisici e/o biologici (rumore, polveri, vapori/gas, microclima).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

NEUROLOGIA

Art. 332.

La scuola di specializzazione in neurologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 333.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

Art. 334.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 335.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 336.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreti legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di medicina interna e sanità pubblica.

Art. 337.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 336 è di numero quattro unità per anno, per un totale di venti.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A. *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia, E09B Istologia, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica.

Area B. *Farmacologia e medicina legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dell'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X Farmacologia, F22B Medicina legale.

Area C. *Fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia.

Area D. *Semeiotica e diagnostica neurologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06B Neuropatologia, F07A Medicina interna, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia.

Area E. *Neurologia clinica.*

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente;

esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo;

prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;

discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;

discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

OFTALMOLOGIA

Art. 338.

La scuola di specializzazione in Oftalmologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 339.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale dell'oftalmologia.

Art. 340.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Oftalmologia.

Art. 341.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 342.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 343.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 342 è di numero quattro unità per anno, per un totale di sedici.

Tabella A. *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Morfologia normale e patologia oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali di anatomia, embriologia e genetica oculare e di anatomia e istologia patologica.

Settori: E09A Anatomia umana; F03X Genetica medica; F06A Anatomia patologica; F14X Malattie dell'apparato visivo.

B. *Fisiopatologia della visione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza sulla fisiopatologia della visione, sui meccanismi della visione binoculare e la sua patologia, deve correttamente eseguire l'esame della refrazione e deve avere piena conoscenza dell'ortottica.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie apparato visivo.

C. *Semeiotica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire completa e piena conoscenza della semeiotica clinica e strumentale, nonché dell'igiene oculare.

Settori: F14X Malattie apparato visivo.

D. *Patologia e clinica oculare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenza specifica di tutta la patologia oculare compresa la patologia oftalmologica nel bambino; piena conoscenza di neuroftalmologia ergoftalmologia.

Settori: F14X Malattie apparato visivo; F12B Neurochirurgia; F22A Igiene generale e applicata; F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro.

E. *Chirurgia oftalmologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire piena capacità nella esecuzione di interventi chirurgici sugli annessi, sull'orbita, sul segmento anteriore e posteriore dell'occhio.

Settori: F13C Chirurgia maxillo-facciale; F14X Malattie dell'apparato visivo.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

1) aver eseguito personalmente almeno 350 visite ambulatoriali e di reparto;

2) aver eseguito e valutato almeno 80 ERG e PEV complessivamente;

3) aver eseguito e valutato almeno 80 FAG;

4) aver eseguito e valutato almeno 50 CV computerizzati;

5) aver eseguito e valutato almeno 50 ecografie e 50 ecobiometrie;

6) aver eseguito almeno 80 applicazioni di Yag-Argon laser;

7) aver eseguito:

I) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

II) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III) almeno 100 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

ONCOLOGIA

Art. 344.

La scuola di specializzazione in Oncologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) oncologia medica;

b) oncologia diagnostica.

Art. 345.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'oncologia medica.

Art. 346.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Oncologia.

Art. 347.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 348.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di medicina sperimentale.

Art. 349.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 348 è di numero cinque unità per anno, per un totale di venti.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B. *Area di oncologia molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale.

C. *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, E10X Biofisica medica.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E. *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata.

a) Indirizzo di oncologia medica.

F. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.

G. *Area di oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli aspetti terapeutici non medici.

Settore: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie apparato locomotore, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia.

b) Indirizzo in oncologia diagnostica.

H. *Area della Patologia cellulare e molecolare diagnostica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenetici delle neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.

Settore: F04B Patologia clinica.

I. *Area della citopatologia ed anatomia patologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica.

L. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia

Settore: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie,

a) per l'indirizzo di *diagnostica oncologica*

5) aver eseguito personalmente le determinazioni laboratoristiche complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;

6) avere eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoristiche di patologia clinica, utilizzando metodiche d'identificazione molecolare;

b) per l'indirizzo di *oncologia medica.*

7) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico-terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

emolinfopatie;
apparato gastroenterico,
mammella;
apparato genitale femminile;
polmone.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 350.

La scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 351.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della otorinolaringoiatria, ivi compresa la foniatria e la laringoiatria.

Art. 352.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Otorinolaringoiatria.

Art. 353.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 354.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di discipline chirurgiche

Art. 355.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 354 è di numero quattro unità per anno, per un totale di sedici.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica, deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E60A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica.

B. *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche.

Settori: F06A Anatomia patologica, F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale.

D. *Area di otorinolaringoiatria.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale, F13C Chirurgia maxillo-facciale.

E. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F15A Otorinolaringoiatria, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato una annualità di chirurgia generale;

aver acquisito una preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

i) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

ii) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

iii) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

PATOLOGIA CLINICA

Art. 356.

La scuola di specializzazione in Patologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 357.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica.

A partire dal terzo anno sono previsti tre indirizzi:

a) generale e direttivo;

b) immunoematologico;

c) tecnico.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, l'indirizzo *c)* è aperto anche ai laureati in Scienze biologiche, in Farmacia, in Chimica ed in Chimica e tecnologie farmaceutiche.

Art. 358.

La scuola rilascia il titolo di specialista in Patologia clinica.

Art. 359.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 360.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di medicina sperimentale.

Art. 361.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'articolo 360 è di numero otto più due unità per anno, per un totale di trentadue più otto.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio.

Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E12X Microbiologia generale.

B. *Area di patologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica, F04A Patologia generale, E12X Microbiologia generale.

C. *Area di patologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualità ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive.

D. *Area di organizzazione di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di Patologia clinica. Deve acquisire altresì i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti.

Settori: F04B Patologia clinica, F22B Medicina legale, F07A Medicina interna.

E. *Area disciplinare di immunoematologia (indirizzo immunoematologico).*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari per eseguire la tipizzazione di sangue e derivati e per la terapia trasfusionale.

Settori: F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue, F22B Medicina legale.

F. *Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica* (indirizzo tecnico).

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di Patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni.

Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1) indirizzo generale e direttivo:

partecipazione all'attività diagnostica di almeno 1000 casi clinici;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 1000 preparati ematologici, di cui 100 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

200 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

100 dosaggi radioimmunologici;

100 dosaggi EIA, ELISA ecc.;

100 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale,

500 determinazioni di gruppi sanguigni e di compatibilità trasfusionale;

preparazione (compreso il prelievo) e lettura di 1000 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di malattie virali;

identificazione di oncogeni;

identificazione di polimorfismi genici;

gestione delle urgenze in laboratorio;

analisi biotossicologiche;

2) indirizzo immunoematologico:

preparazione (compreso il prelievo) e lettura al microscopio di 500 preparati ematologici, di cui 50 da midollo;

100 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

1500 determinazioni di gruppi sanguigni e compatibilità trasfusionale;

500 identificazioni di contaminazioni virali nel sangue ed in emoderivati;

tipizzazione di 500 campioni ematologici per terapia trasfusionale;

controllo della qualità di emoderivati per terapia trasfusionale;

gestione delle urgenze in laboratorio;

3) indirizzo tecnico:

preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo;

200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico;

100 letture di sedimenti urinari al microscopio;

100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti;

300 dosaggi radioimmunologici;

300 dosaggi EIA, ELISA ecc.;

300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale;

preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati;

identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari;

analisi biotossicologiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

PEDIATRIA

Art. 362.

La scuola di specializzazione in pediatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

a) pediatria generale;

b) adolescentologia;

c) allergologia ed immunologia pediatrica;

d) broncopneumologia pediatrica;

e) cardiologia pediatrica;

f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;

g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica;

h) nefrologia pediatrica;

i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;

l) neurologia.pediatrica;

m) oncologia ed ematologia pediatrica;

n) pediatria di comunità;

o) reumatologia pediatrica.

Art. 363.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della pediatria.

Art. 364.

La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria.

Art. 365.

Il corso ha la durata di 5 anni. I primi tre anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria. Il quarto e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi.

Art. 366.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di medicina sperimentale.

Art. 367.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 366 è di numero tre unità per anno, per un totale di quindici.

Tabella *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediatriche.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica.

B. *Area di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

Settori: F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C. *Area di medicina di laboratorio.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F03X Genetica medica, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini.

D. *Area di pediatria generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e sub-specialistiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F08C Chirurgia pediatrica ed infantile, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringologia, F17X Malattie cutanee e veneree.

E. *Area di pediatria di comunità.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità, con le patologie che possono derivarne, riguardo sia agli aspetti clinici, che a quelli relazionali.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

F. *Area di pediatria preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

G. *Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.*

Obiettivo lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica.

H. *Area di nutrizione e dietetica pediatrica.*

Obiettivo. lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica.

I. *Area di neonatologia e terapia intensiva neonatale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle piu comuni condizioni a rischio dei neonati: deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e saper intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ostetricia e ginecologia.

L. *Area di broncopneumologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

M. *Area di cardiologia pediatrica.*

Obiettivo. lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F09X Chirurgia cardiaca.

N. *Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia e delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.

Settori F19A Pediatria generale e specialistica.

O *Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico, del pancreas, e del fegato in età pediatrica.

Settori: F07D Gastroenterologia, F19A Pediatria generale e specialistica.

P. *Area di nefrologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settori. F19A Pediatria generale e specialistica.

Q. *Area di allergologia ed immunologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

R. *Area di ematologia ed oncologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica.

S. *Area di neurologia pediatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica.

Settore: F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

T. *Area di adolescentologia.*

Obiettivo. lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

Settore. F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

aver eseguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;

aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito almeno 50 casi di adolescenti dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito almeno 200 casi clinici, dei quali almeno 10 ciascuno dei seguenti tipi di patologia: malattie apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive, in età pediatrica, malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve aver fatto pratica per l'indirizzo di:

a) Pediatria generale: pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica;

b) Adolescentologia: tecniche di colloquio, valutazione accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche;

c) Allergologia ed immunologia pediatrica: valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni;

d) Broncopneumologia pediatrica: gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day-Hospital;

e) Cardiologia pediatrica: valutazione clinica, laboratoristica, funzionale dell'apparato cardio-vascolare nell'età evolutiva, prevenzione diagnosi, trattamento medico o terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente;

f) Endocrinologia e diabetologia pediatrica: gestione globale e follow-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche, incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini, addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete;

g) Gastroenterologia ed epatologia pediatrica: diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica, istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenteriche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo;

h) Nefrologia pediatrica: gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita e acquisita, trattamento conservativo e dialitico dell'insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, Day-hospital nefro-urologico;

i) Neonatologia e terapia intensiva neonatale: follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali o patologici, assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio;

l) Neurologia pediatrica: scelta degli *iter* diagnostici delle affezioni oncologiche ed neurologiche ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica;

m) Oncologia ed ematologia pediatrica: scelta degli *iter* diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica;

n) Pediatria di comunità: monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening e bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica;

o) Reumatologia pediatrica: epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

PSICHIATRIA

Art. 368.

La scuola di specializzazione in Psichiatria risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 369.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della psichiatria e della psicoterapia.

Art. 370.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 371.

Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 372.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il dipartimento di medicina sperimentale.

Art. 373.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 372 è di numero otto unità per anno, per un totale di trentadue.

Tabella *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.*

Obiettivo: conoscenza delle anatomofisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici; conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche; conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali; acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria; conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico; conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro d'azione, dei meccanismi d'azione, della cinetica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione e dall'impiego clinico degli psicofarmaci; conoscenza delle altre terapie biologiche; uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, E05B Biochimica clinica, F03X Genetica medica, F07E Endocrinologia, F01X Statistica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B. *Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica.*

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria.

C. *Area di psichiatria clinica.*

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infantoadolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento; conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A Psichiatria, E07X Farmacologia.

D. *Area di psicoterapia.*

Obiettivo: conoscenza della Psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.

Settori: F11A Psichiatria.

E. *Area di psichiatria sociale.*

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale; dei principi di igiene mentale; degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto col paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori; le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F11A Psichiatria, F22B Medicina legale, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

Tabella B - *Standards complessivi di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi, curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;

aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;

aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;

aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;

aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;

aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;

aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;

aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre quelle di seguito indicate):

a) Psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione);

b) Riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria e alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico;

c) Psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra;

d) Medicina delle farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbibità psichiatrica delle tossicodipendenze;

e) Psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare;

f) Psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale;

g) Psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti fra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

UROLOGIA

Art. 374.

La scuola di specializzazione in urologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 375.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.

Art. 376.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 377.

Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 378.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella *A* e quello dirigente del S.S.N delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso il Dipartimento di discipline chirurgiche.

Art. 379.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere iscrivibili a ciascun anno di corso, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 378 è di numero tre unità per anno, per un totale di quindici.

Tabella A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica di morfologia e fisiologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere l'embriogenesi, l'istologia e l'anatomia sistematica e topografica dell'apparato uro-genitale maschile e femminile; la fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile anche in rapporto alle relative connessioni con quella di altri apparati (sistema nervoso, sistema endocrino); i fondamenti dell'anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile e femmmile.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F10X Urologia.

B. *Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici delle malattie dell'apparato urinario e genitale maschile; deve possedere inoltre una approfondita conoscenza della farmacoterapia delle affezioni urologiche ed i fondamenti della anestesiologia applicata alla chirurgia dell'apparato urogenitale.

Settori: F10X Urologia, F21X Anestesiologia, F07F Nefrologia, F17X Malattie cutanee e veneree, E07X Farmacologia.

C. *Area di laboratorio e di diagnostica urologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali della diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica, anche nell'ambito della microbiologia clinica, ed una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed avanzata conoscenza dell'anatomia e citoistologia patologica e della diagnostica per immagini relative alla patologia dell'apparato uro-genitale.

Settori: F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F10X Urologia, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di urologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire avanzate conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene comprese quelle dell'età pediatrica.

Settori: F10X Urologia, F04C Oncologia medica, F08A Chirurgia generale, F08E Chirurgia vascolare.

Tabella B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:

aver frequentato per almeno una annualità complessiva chirurgia generale e/o specialistica;

aver eseguito personalmente almeno 100 cistoscopie ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie prostatiche ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 30 strumentazioni retrograde dell'uretere diagnostiche o terapeutiche ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver partecipato ad almeno 50 trattamenti di litotrissia extracorporea ed aver contribuito alla fase diagnostica nei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 interventi endoscopici di disostruzione cervico-uretrale ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver eseguito personalmente almeno 20 resezioni endoscopiche di neoplasie vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti;

aver seguito personalmente almeno 100 pazienti con affezioni urologiche, di cui almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione e controllo di protocolli diagnostici e terapeutici;

aver eseguito:

I. almeno 50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

II. almeno 120 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO III

Art. 380.

Norme transitorie

Fino all'approvazione dei relativi nuovi ordinamenti restano disciplinate dagli ordinamenti attualmente ancora vigenti le seguenti scuole:

1) Endocrinologia: indirizzo Andrologia;
2) Radiologia;
3) Dermatologia e Venereologia;
4) Medicina interna;
5) Statistica sanitaria;
6) Chirugia vascolare;
7) Allergologia ed Immunologia clinica;
8) Odontostomatologia;
9) Anestesia e Rianimazione;
10) Chirurgia dell'Apparato digerente ed Endoscopia digestiva chirurgica;
11) Medicina dello Sport;
12) Geriatria;
13) Audiologia;
14) Cardiochirurgia;
15) Farmacologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 20 novembre 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A8038

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 15 ottobre 1996, n. 4622.

Istituti autorizzati all'esecuzione di prove d'impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale è stato adottato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;

Considerato che, in attuazione dell'art. 9 delle istruzioni tecniche allegate al sopracitato decreto, l'Ispettorato circolazione e traffico, ora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale deve indicare con propria circolare gli istituti autorizzati allo svolgimento di prove d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione dell'efficienza delle barriere stradali di sicurezza, inserendo di diritto gli istituti esteri autorizzati dalle rispettive autorità competenti;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1996, n. 2344, con il quale, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Centro rilevamento dati sui materiali della società Autostrade S.p.a., con sede in Fiano Romano, è stato riconosciuto quale istituto autorizzato ad effettuare, presso il proprio Centro prove per barriere stradali di sicurezza di Anagni, le prove di impatto al vero ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 al citato decreto ministeriale n. 223;

Considerato che il L.I.E.R. Laboratoire d'essais INRETS - Equipments de la Route di Lione (Francia) con nota in data 12 dicembre 1994 ha chiesto di essere incluso nell'elenco degli istituti riconosciuti in Italia come abilitati all'esecuzione di prove d'urto su barriere stradali di sicurezza;

Considerato che la Direzione della sicurezza e della circolazione stradale del Ministero dei trasporti francese, con nota del 31 ottobre 1994 ha reso noto che il L.I.E.R. è l'organismo riconosciuto dallo stesso Ministero per la realizzazione di prove d'urto al fine di omologare le barriere stradali di sicurezza;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente circolare, in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del citato decreto ministeriale n. 223, sono indicati di seguito, quali istituti autorizzati alle prove:

il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni - Centro rilevamento dati sui materiali di Fiano Romano della società Autostrade S.p.a.;

il L.I.E.R., Laboratoire d'essais INRETS - Equipments de la Route, con sede in D29 Route de Crèmieu B.P. 352 69125 Lyon Satolas Aeroport - Francia.

Ai sensi dello stesso art. 9 si fa riserva di aggiornare o integrare l'elenco degli istituti autorizzati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: DI PIETRO

AVVERTENZA:

Alla pag. 3 della presente *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il decreto 15ottobre 1996 del Ministero dei lavori pubblici recante: «Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza».

96A8052

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 dicembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1516,35
ECU	1901,50
Marco tedesco	982,86
Franco francese	289,88
Lira sterlina	2553,23
Fiorino olandese	876 —
Franco belga	47,688
Peseta spagnola	11,672
Corona danese	256,70
Lira irlandese	2547,32
Dracma greca	6,257
Escudo portoghese	9,740
Dollaro canadese	1123,06
Yen giapponese	13,333
Franco svizzero	1154,70
Scellino austriaco	139,67
Corona norvegese	235,93
Corona svedese	225,92
Marco finlandese	327,97
Dollaro australiano	1243,71

96A8116

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione e trasferimento della sede legale della società «S.R.A. - Società fiduciaria e di revisione aziendale - Società a responsabilità limitata», in Fabriano.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1996 il decreto interministeriale 18 maggio 1981 con il quale la società «S.R.A. - Società fiduciaria e di revisione aziendale - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Fabriano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato a decorrere dal 25 luglio 1995 nella parte relativa alla denominazione della società, variata in «Italia-Service S.r.l.» ed alla sede legale, trasferita in Macerata.

96A8053

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del direttore del Parco nazionale della Maiella

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1996, il dott. Nicola Cimini è stato nominato direttore del Parco nazionale della Maiella.

96A8054

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 232/R, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Raviola Manfredo, nato il 10 gennaio 1923 ad Imperia. — Sorpreso all'alba del 31 gennaio 1945 nella sede del battaglione sito in un casolare in località Nicuni, nella Valle Prino di Imperia, da preponderanti forze nemiche di nazi fascisti e austriaci, reagiva disperatamente all'attacco combattendo da prode contro le soverchianti forze nemiche, cercando con il suo sacrificio di permettere lo sganciamento degli altri componenti il comando. Il suo comportamento stupisce i teutonici che giungono per primi sul luogo e si allontanano forse per lasciare ai superstiti di raccogliere i feriti. Ma sopraggiungono le brigate nere, avventandosi sugli agonizzanti per strappare loro eventuali informazioni e per straziare i corpi degli agonizzanti e dei morti. In località Nicuni cadde con altri sei eroi uniti in un unico sacrificio per la causa della libertà. — Nicuni 31 gennaio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 349/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Sverzutti Augusto, nato il 10 ottobre 1897 a Terzo di Aquileia. — Volontario giuliano, combattente della guerra 1915-1918, aderiva fin dall'8 settembre 1943 alla Resistenza e come esponente del C.L.N. di Gorizia offriva la sua preziosa esperienza ed infondeva coraggio ai tanti che confluivano nelle formazioni partigiane. Braccato dalla polizia fascista sfuggiva alle ricerche continuando nella sua opera fin quando nel maggio 1945, arrestato dagli occupanti veniva deportato senza far ritorno nella sua Gorizia. Nobile esempio di virtù civili e patriottiche, di coraggio morale e valor militare. Jugoslavia 8 settembre 1943-5 maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, registrato alla ragioneria centrale in data 22 agosto 1996, n. 265/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Glorio Pietro, nato il 28 giugno 1888 a Diano S. Pietro. — Dopo l'8 settembre 1943 - cinquantacinquenne - saliva in montagna con le prime bande partigiane. Nei mesi intensi di attività, nonostante l'età avanzata, durante la battaglia del Montegrande (S. Bernardo di Conio) offertosi volontario in esplorazione per trovare una via d'uscita a un gruppo di partigiani accerchiati, affrontava in un'impari lotta il nemico in agguato e cadeva da prode sul campo dell'onore. Mirabile esempio di attaccamento al dovere fino al supremo olocausto della sua vita per la rinascita della Patria. Passo della Mezzaluna (Rezzo) 5 settembre 1944.

96A8056

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.71/D38 del 25 novembre 1996

Specialità medicinale: PULMODION, sciroppo 200 g, A.I.C. n. 007067022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Amgen S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali

Decreto n. 800 F.I/D/R.M.90/D39 del 26 novembre 1996

Specialità medicinale

EPROX, 50 confetti, numero A.I.C. 019433010,
EPROX, 60 confetti, numero A.I.C. 019433022.

Ditta: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.

Revoca ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A8020

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Decreto n. 800 F.I/D/R.P.84/D11 del 25 novembre 1996

RAID INSETTICIDA SPRAY, registrazione n. 4 476
RAID INSETTICIDA PROFUMATO, registrazione n. 5 532.
MULTI, registrazione n. 6 009
KONTRO MOSCHE E ZANZARE, registrazione n. 7 147
RAID QUATTROMESI, registrazione n. 8 670.
RAID CASA & GIARDINO, registrazione n. 9 918
BOLT 901, registrazione n. 11 523.
BOLT 702, registrazione n. 11 534
BOLT 501, registrazione n. 11 787
BOLT AZIONE FINALE, registrazione n. 12 339.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Johnson Wax S.p.a., titolare della registrazione.

96A8021

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento delle acque minerali naturali «Fonte Margherita» e «Azzurra», bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di Torrebelvicino.

Con provvedimento n. 5043 del 3 ottobre 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Fonte Margherita S.r.l., con sede in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte n. 9, codice fiscale 00162570246, ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Fonte Margherita» e «Azzurra», nonché di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di Torrebelvicino (Vicenza),

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento d'imbottigliamento è stata assunta dal dott. Camporese Renzo.

96A8059

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996).

L'estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 670 del 22 luglio 1996, relativo alla specialità medicinale «PIERAMI», apparso nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe a pagina 36, seconda colonna, è stato pubblicato erroneamente privo delle parti di seguito riportate:

dopo «IM IV 10 fiale 100 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076135.»,

leggasi:
«IM IV 1 fiala 250 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076147
IM IV 5 fiale 250 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076150;
IM IV 10 fiale 250 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076162,
IM IV 1 fiala 500 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076174;
IM IV 10 fiale 500 mg 2 ml; n. di A.I.C.: 024076186.».

All'ultimo rigo dopo: «acqua p.p.i. q.b. a ml 2 ...», leggasi: *«per le confezioni da 100 mg.»*. E di seguito leggasi: *«Eccipienti: sodio metabisolfito mg 2,96-sodio citrato mg 25,1-acqua p.p.i. q.b. a ml 2 per le confezioni da 250 mg. Eccipienti: sodio metabisolfito mg 2,96-sodio citrato mg 50,2-acqua p.p.i. q.b. a ml 2 per le confezioni da 500 mg.»*.

96A8022

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Adro, Arcola, Barberino del Mugello, Cesana Torinese, Gaeta, Gavi Ligure, Gavorrano, Giaveno, Modena, Montebelluna, Ortovero, Pontebba Nova, Pontestura e Savona». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 37 del 14 febbraio 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto interministeriale n. 533 in data 21 ottobre 1995 relativo all'immobile denominato area demaniale Saliceta S. Giuliano, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 40, terzo comma, quinto rigo, dove è scritto: «... nel catasto del comune censuario di Modena alla partita *9338*, foglio 197, particella 25, della superficie di mq 1.023.», leggasi: «... nel catasto del comune censuario di Modena alla partita *9738*, foglio 197, particella 25, della superficie di mq 1.023.».

96A8080

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 8 3 0 9 6 *

L. 1.400